



**Osservatorio Tributario n. 6/2021  
Novembre – Dicembre 2021**

**Rassegna di: Legislazione  
Dottrina  
Prassi Amministrativa  
Giurisprudenza**

***In evidenza***

	<p>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024</p> <p><b>Legge 30 dicembre 2021, n. 234</b></p>
<b>AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI</b>	<p>Agevolazioni – Trasformazione di DTA in crediti di imposta – Conferimento di crediti deteriorati e irrilevanza degli interessi nel computo del valore nominale</p> <p><b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 29 dicembre 2021, n. 868</b></p>
<b>IRES</b>	<p>IRES – Imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni – Affrancamento derogatorio per le partecipazioni di controllo – Estensione alle società non residenti</p> <p><b>Prov. Agenzia delle entrate 30 novembre 2021, n. 338266</b></p>
<b>IRES</b>	<p>IRES – PEX – SFP acquisiti per il recupero dei crediti bancari – Disapplicazione del regime – Equiparazione alle azioni - Condizioni</p> <p><b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 dicembre 2021, n. 865, 866 e 867</b></p>
<b>IRES</b>	<p>IRES – Fusione con riduzione della catena partecipativa – Abuso del diritto – Non sussiste</p> <p><b>Cass., sez. trib. 19 novembre 2021, n. 35398</b></p>
<b>REDDITI DI IMPRESA</b>	<p>“La delega per la riforma del reddito d’impresa: un percorso ancora incerto”</p> <p><b>G. FERRANTI, ne Il fisco 44/2021</b></p>
<b>REDDITI DI IMPRESA</b>	<p>“Novità in tema di rivalutazione e riallineamento. Legge di bilancio 2022 e relative criticità”</p> <p><b>A. PICA. in La Gest. Straord. Impr 6/2021</b></p>
<b>IVA</b>	<p>“Divieto di compensazione orizzontale nel Gruppo IVA anche per il “Rappresentante” del Gruppo. Confronto tra Gruppo IVA e liquidazione IVA di Gruppo</p> <p><b>F. LEONI, in Strum. Fin. e Fisc. 55/2021</b></p>

**PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1° NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2021**

Legge 23 novembre 2021, n. 178	<b>Pag. 1</b>
Legge 17 dicembre 2021, n. 215	<b>“ 1</b>
Legge 30 dicembre 2021, n. 234	<b>“ 2</b>

**ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme in genere)**

“Primi chiarimenti sulla disciplina anti-ibridi”, di <b>G. ASCOLI e M. PELLECCIA.</b>	<b>“ 8</b>
“L’evoluzione della nozione di beneficiario effettivo tra il modello di convenzione OCSE e la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea”, di <b>G. CORASANITI.</b>	<b>“ 8</b>
“Le opportunità della nuova MAP UE” di <b>G. ESCALAR.</b>	<b>“ 10</b>
“Recente giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di <i>transer pricing</i> e finanziamenti infragruppo: conferme e novità” di <b>M. MAZZETTI DI PIETRALATA e P. CARPENZANO.</b>	<b>“ 11</b>
“Le doppie imposizioni sui dividendi comunitari: la svolta della Cassazione”, di <b>S. PALESTINI.</b>	<b>“ 12</b>

**ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO**

“Conferimento di partecipazioni in una <i>holding</i> e successiva cessione in ottica anti-abuso”, di <b>M. LEO.</b>	<b>“ 13</b>
--	-------------

**AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

“Dichiarazioni integrative “ultrannuali” da <i>Patent Box</i> : modalità di fruizione e incertezze applicative”, di <b>A. GULISANO e N. SARACO.</b>	<b>“ 14</b>
Agevolazioni – Regime degli impatriati – Opzione da parte dei contro-esodati – Prolungamento di 5 anni <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 24 novembre 2021, n. 789</b>	<b>“ 14</b>
Agevolazioni – Regime impatriati – Proroga – Periodo di esercizio dell’opzione <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 22 dicembre 2021, n. 854</b>	<b>“ 14</b>
Agevolazioni – Trasformazione in DTA in crediti d’imposta – Conferimento di crediti deteriorati e irrilevanza degli interessi nel computo del valore nominale <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 29 dicembre 2021, n. 868</b>	<b>“ 14</b>

**IRES**

IRES – Modalità di “recupero” dei disallineamenti tra i valori civilistici e i valori fiscali di taluni beni materiali ammortizzabili <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 3 novembre 2021, n. 761</b>	<b>“ 15</b>
--	-------------

IRES – Credito per le imposte pagate all'estero per i soggetti che beneficiano dell'agevolazione <i>patent box</i> <b>Principio di diritto Agenzia delle entrate 5 novembre 2021, n. 15</b>	<b>Pag. 15</b>
IRES – Imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni – Affrancamento derogatorio per le partecipazioni di controllo – Estensione alle società non residenti <b>Prov. Agenzia delle entrate 30 novembre 2021, n. 338266</b>	<b>“ 16</b>
IRES – Conversione di azioni di categoria in azioni ordinarie – Periodo di possesso - Decorrenza <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 dicembre 2021, n. 818</b>	<b>“ 16</b>
IRES – Iper ammortamenti – Meccanismo di recupero in caso di cessione dei beni in <i>leasing</i> – Periodo di sorveglianza <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 dicembre 2021, n. 826</b>	<b>“ 16</b>
IRES – Scissione – Riporto delle perdite fiscali – Patrimonio netto incapiente - Condizioni <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 dicembre 2021, n. 864</b>	<b>“ 17</b>
IRES – PEX – SFP acquisiti per il recupero dei beni bancari – Disapplicazione del regime – Equiparazione alle azioni – Condizioni <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 dicembre 2021, nn. 865, 866 e 867</b>	<b>“ 17</b>
IRES – Perdite su crediti prescritti – Periodo di competenza - Condizioni <b>Principio di diritto Agenzia delle entrate 29 dicembre 2021, n. 16</b>	<b>“ 18</b>
IRES – Fusione di due soggetti non residenti – Effetti sui consolidati italiani <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 30 dicembre 2021, n. 885</b>	<b>“ 18</b>
IRES – Commissioni per servizi di collocamento di prodotti finanziari – Trattamento fiscale <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 30 dicembre 2021, n. 891</b>	<b>“ 18</b>
IRES – Fusione con riduzione della catena partecipativa – Abuso del diritto – Non sussiste <b>Cass., sez. trib. 19 novembre 2021, n. 35398</b>	<b>“ 19</b>
IRES – Compenso dipendente che riveste la carica di presidente del CDA – E' indeducibile <b>Cass., sez. trib. 23 novembre 2021, n. 36362</b>	<b>“ 19</b>

### REDDITI DI CAPITALE

“In controtendenza all'orientamento pregresso sulla riqualificazione delle polizze <i>unit-linked</i> ” di <b>S. LOCONTE</b>	<b>“ 19</b>
Redditi di capitale – Finanziamenti a medio-lungo termine – Esenzione dalla ritenuta – Banche stabilite nel Regno Unito - Esclusione <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 dicembre 2021, n. 839</b>	<b>“ 20</b>
Redditi di capitale – Piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Disciplina fiscale <b>Circ. Agenzia delle entrate 29 dicembre 2021, n. 19</b>	<b>“ 20</b>

### REDDITI DI IMPRESA

“Sempre più dubbi sulla natura della riserva di rivalutazione”, di <b>G. ALBANO</b>	<b>“ 21</b>
“La nuova disciplina delle CFC tra i dubbi applicativi e il ritardo nei chiarimenti”, di <b>D. CECCARELLI e F. SUSINI</b>	<b>“ 22</b>

“La delega per la riforma del reddito d’impresa: un percorso ancora incerto”, di **G. FERRANTI** Pag. **23**

“Novità in tema di rivalutazione e riallineamento. Legge di bilancio 2022 e relative criticità”, di **A. PICA** “ **25**

### **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

Redditi di lavoro dipendente – *Carried interest* – Corretta qualificazione dei proventi ex art. 60 del D.L. 50/2017

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 dicembre 2021, n. 836** “ **28**

### **FONDI PENSIONE**

Fondi pensione – Fondo pensione transfrontaliero – Applicabilità dell’imposta sostitutiva ai detti fondi per le adesioni effettuate in Italia

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 29 novembre 2021, n. 794** “ **28**

### **REDDITI DIVERSI**

“Qualificazione reddituale della somma corrisposta a seguito di accordo transattivo, tra rinuncia al diritto di opzione e assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, di **S. ZAGA**’

“ **28**

### **IVA**

“Divieto di compensazione orizzontale nel Gruppo IVA anche per il “Rappresentante” del Gruppo. Confronto tra Gruppo IVA e liquidazione IVA di Gruppo”, di **F. LEONI**

“ **29**

“Il Gruppo IVA separa la stabile organizzazione IVA dalla casa madre”  
di **A. MARTELOTTA** e **G. CAMMAROTA**

“ **30**

“La riforma e l’IVA: *dum romae consulitur, tributum expugnatur*” di **P. MASPES**

“ **30**

“IVA per gli enti del Terzo settore: vecchie e nuove anomalie normative”, di **R. RIZZARDI**

“ **30**

IVA – IVA di Gruppo – Società controllata – Passaggio da identificazione diretta a stabile organizzazione – Continuità nell’IVA di Gruppo

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 dicembre 2021, n. 837** “ **31**

IVA – Prestazioni accessorie ai servizi finanziari - Esenzione

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 22 dicembre 2021, n. 851** “ **31**

IVA – Gruppo IVA – Passaggio interno di servizi tra attività separate nell’ambito del Gruppo IVA – Base imponibile – Valore normale

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 22 dicembre 2021, n. 856** “ **31**

IVA – Gruppo IVA -Acconto IVA – Primo anno di operatività di gruppo – Esclusione dall’obbligo di versamento

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 23 dicembre 2021, n. 859** “ **32**

IVA – Cessione di crediti deteriorati – Base imponibile

**Ris. Agenzia delle entrate 31 dicembre 2021, n. 79** “ **32**

## TRUST

“Il nodo della tassazione dei *trust* ai fini delle imposte indirette: ormai imminente il *revirement* definitivo di prassi” di **A. FAZIO**

**Pag. 32**

“La fiscalità diretta del *trust* nella bozza di circolare”, di **E. VIAL**

“ **33**

## VARIE

“Le criptovalute nel sistema tributario: prime riflessioni sull’esperienza italiana”, di **G. BOLETTO**

“ **34**

“L’avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore”, di **G. SEPIO** e **M. GARONE**

“ **35**

**Legge 23 novembre 2021, n. 178:** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP” (in G.U. n. 284 del 29 novembre 2021)

\*\*\*\*\*

La legge converte con modificazioni il D.L. 30 settembre 2021, n. 132 che, all'art. 5, rinvia al 30 novembre 2021 (rispetto alla precedente scadenza del 30 settembre 2021) il termine per la regolarizzazione del versamento relativo al saldo IRAP 2019 e al primo acconto IRAP 2020. Il termine è stato successivamente prorogato al 31 gennaio 2022 in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 (v. *infra*)

**Legge 17 dicembre 2021, n. 215:** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (in G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021)

\*\*\*\*\*

Il decreto, collegato alla legge di Bilancio 2022, nell'ambito della conversione in legge contiene importanti novità.

Di seguito verranno sintetizzate quelle di maggiore interesse.

Rimessione in termini per la rottamazione-ter saldo e stralcio (art. 1)

L'articolo ha disposto la proroga dei termini per l'accesso alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione ai sensi delle disposizioni che disciplinano la c.d. “Rottamazione ter” e la cd. “Definizione agevolata delle risorse UE”, nonché degli ulteriori “istituti agevolativi” e del c.d. “Saldo e stralcio”.

In maggior dettaglio, la norma prevede la possibilità di effettuare, entro il 9 dicembre 2021, gli integrali versamenti delle rate non tempestivamente corrisposte nell'anno 2020 e di quelle con scadenza fissata al 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021.

Proroga dei termini per il versamento dell'IRAP (art. 1-bis)

In sede di conversione è stato prorogato dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'art. 24 del Decreto Rilancio. Il termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2022 in sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. Decreto “milleproroghe”)

Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 2)

Il Decreto ha esteso i termini per l'adempimento degli obblighi di versamento risultanti dai ruoli relativi alle cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, disponendo che gli importi dovuti possano essere versati entro centottanta giorni, in luogo dei sessanta previsti per il termine ordinario.

Analoga estensione è stata altresì disposta dalla Legge di Bilancio 2022, per le cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo (art. 3-bis)

Il Decreto statuisce la non impugnabilità degli estratti di ruolo e limita, inoltre, la possibilità di eccepire l'invalidità della notifica del ruolo e della cartella di pagamento soltanto ai casi in cui dall'esecuzione di questi possano derivare determinati pregiudizi per il debitore.

“Sanatoria” per il credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo (art. 5)

Il Decreto ha introdotto la possibilità per i soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta ricerca e sviluppo nei periodi dal 2015 al 2019, di effettuare il riversamento dell'importo del credito indebitamente utilizzato, senza incorrere nel pagamento di sanzioni e interessi.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 5, comma 14-bis)

Nel corso dell'*iter* di conversione in legge del Decreto sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dagli intermediari finanziari, attraverso la riformulazione dell'art. 15-bis del D.P.R. n. 642/1973 relativo al versamento dell'acconto di tale imposta.

La novella chiarisce anzitutto l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, per superare il previgente riferimento ai soggetti indicati nel D. Lgs. n. 87/1992 da tempo abrogato, specificando che la disposizione si applica a: a) la società Poste Italiane S.p.A., b) le banche, c) le società di gestione del risparmio, d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”), e) le società di intermediazione mobiliare, f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato TUB nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lett. b), dello stesso testo unico, g) le imprese di assicurazioni.

Inoltre, viene integrata direttamente nel D.P.R. n. 642 cit. la misura del versamento in acconto da effettuare entro il 16 aprile di ogni anno, stabilita pari al 100% dell'imposta liquidata per l'anno precedente (misura

tuttavia già vigente a partire dal 2021 e seguenti in base all'art.82, comma 9, del D.L. n. 112/2008 come modificato dall'art. 1, comma 1128 della L. n. 145/2018).

Per i soggetti sopraelencati costituiscono novità sostanziali:

- Lo spostamento in avanti del termine per la presentazione della dichiarazione annuale che viene fissato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento (anziché gennaio);
- Il posticipo al 30 aprile (anziché febbraio) della scadenza per il versamento della prima rata bimestrale.

#### Patent box (art. 6)

Per la disciplina *Patent box* recata dal Decreto, tenuto conto che la stessa è stata radicalmente modificata dalla (pressoché) coeva Legge di Bilancio 2022, si invia al commento dell'art. 1, commi 10 e 11, della medesima Legge.

### **Legge 30 dicembre 2021, n. 234:** “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (in S.O. n. 49 alla G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021)

\*\*\*\*\*

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale.

#### Modifiche alla disciplina del Patent box (art. 1, commi 10 e 11)

Con la Legge di Bilancio 2022, art. 1, commi 10 e 11, viene introdotta nell'ordinamento una nuova disciplina del *Patent box* (“Nuovo *Patent Box*”) in sostituzione di quella recata dalla Legge di Stabilità 2015 (“Vecchio *Patent box*”).

Tecnicamente la Legge modifica l'art. 6, D.L. n. 146/2021, che a sua volta aveva radicalmente innovato il Vecchio *Patent box* sostituendo il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo diretto o indiretto di beni immateriali con una agevolazione (in forma di maggiorazione della deduzione) sui costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali giuridicamente tutelabili.

Ad esito delle modifiche recate dalla Legge di Bilancio, il Nuovo *Patent Box*:

- si configura quale regime opzionale, della durata di cinque periodi di imposta, rinnovabili per altri cinque; le modalità di esercizio dell'opzione verranno stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- consiste nella maggiorazione del 110%, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a:
  - o software protetto da *copyright*;
  - o brevetti industriali;
  - o disegni e modelli.

L'ambito applicativo dell'agevolazione non comprende i marchi (già esclusi dal Vecchio *Patent box* dal 2017, in ossequio alle Direttive dell'OCE) e il *know-how*. L'esclusione in questione costituisce una novità della Legge di Bilancio rispetto alla formulazione originaria del D.L. n. 146 cit.;

- per accedere all'agevolazione è prevista la sola procedura di autoliquidazione del beneficio e dunque, rispetto al Vecchio *Patent box*, non si contempla la procedura di *ruling*. L'agevolazione è cumulabile con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di cui ai commi da 198 a 206 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- ove in uno o più periodi di imposta le spese agevolabili con il Nuovo *Patent Box* siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali comprese nell'ambito di applicazione della disciplina, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale, con un *carry back* sino all'ottavo periodo di imposta precedente. La relazione tecnica chiarisce che tale sistema (cd. *recapture* ottennale) consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, *ex post*, abbiano dato vita a un bene immateriale;
- le disposizioni in commento si applicano dal periodo di imposta 2021. È previsto un complesso regime transitorio volto ad assicurare il coordinamento con le opzioni esercitate (e ancora in essere) sulla base del Vecchio *Patent Box*.

#### Potenziamento dei piani individuali di risparmio – PIR (art. 1, commi 26, 27 e 912)

La legge ha modificato i limiti all'investimento nei PIR che vengono aumentati da 30.000 a 40.000 euro, per quanto al limite di investimento annuo; da 150.000 a 200.000 euro, quanto al limite di investimento individuale complessivo.

Il comma 27, in merito ai PIR “alternativi” (disciplinati dall'art. 13-*bis*, comma 2-*bis* del D.L. n.124/2019), ha rimosso il limite per il quale ciascuna persona fisica poteva essere titolare di un solo PIR “ordinario” e di un solo PIR “alternativo”. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2022, ogni persona fisica potrà detenere,

oltre a un PIR ordinario, anche più di un PIR alternativo (fermi restando i limiti di investimento, applicabili ai PIR alternativi, di 300.000 euro di investimento annuo e di 1.500.000 euro di investimento complessivo).

Viene prorogata per l'anno 2022 la disciplina del credito d'imposta per le minusvalenze realizzate nei cd. "PIR PMI", rimodulandone l'ammontare e il termine di utilizzabilità. In sostanza:

- viene prorogato il credito d'imposta sulle minusvalenze e i differenziali negativi anche in relazione agli investimenti in PIR effettuati entro il 31 dicembre 2022;
- in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dall'1° gennaio 2022, tale credito d'imposta non può eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in 15 quote annuali di pari importo.

Per gli investimenti effettuati nel 2021 vale, invece, il limite del 20% delle somme investite e l'utilizzo del credito in dieci quote annuali di pari importo.

Resta fermo che il credito d'imposta, in argomento non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è utilizzabile:

- direttamente in dichiarazione dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le componenti negative si sono realizzate;
- oppure in compensazione nel modello F24, senza applicazione dei limiti annui di utilizzo dei crediti d'imposta.

#### Proroga Superbonus 110% (art. 1, comma 28)

Per l'agevolazione fiscale nota come "Superbonus" (art. 119 del DL n. 34/2020) – che consente la detrazione del 110% delle spese sostenute per specifici interventi di efficientamento energetico e di misure antisismiche sugli edifici – il provvedimento introduce le seguenti principali proroghe, articolate e selettive, con scadenze differenziate a seconda del soggetto beneficiario e rimodulazione della percentuale della detrazione stessa:

- condomini e persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità (cd. piccoli condomini), persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condomino o edificio, nonché ONLUS organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 ma in misura decrescente nel tempo: 110% per le spese sostenute nel 2023, 70% per quelle sostenute nel 2024 e 65% per quelle sostenute nel 2025 (prima della proroga la scadenza era fissata al 31 dicembre 2022);
- persone fisiche per interventi su singole unità immobiliari. La detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (in mancanza, la scadenza sarebbe stata quella del 30 giugno 2022);
- cooperative a proprietà indivisa e IACP ed "enti equivalenti" nonché persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, per interventi che alla data del 30 giugno 2023 risultino realizzati per almeno il 60%. La detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (in mancanza, la scadenza sarebbe stata quella del 30 giugno 2023).

Si prevede inoltre che se gli interventi eleggibili ai fini del Superbonus sono effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dopo il 1° aprile 2009, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

#### Proroga altri *bonus* (art. 1, commi da 37 a 40 e comma 42)

Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le seguenti agevolazioni, scadenti nel 2021:

- detrazione, normalmente pari al 65% (utilizzabile anche dai soggetti IRES), delle spese di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus, ex art. 14 del DL n. 63/2013);
- detrazione al 50% delle spese, entro il limite di 96 mila euro, sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e di adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1 a 1-ter, del DL n. 63/2013);
- detrazione del 50% delle spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di ristrutturazione (cd. "*bonus mobili*", ex art. 16, comma 2, del DL n. 63/2013). L'ammontare di spesa agevolabile viene tuttavia abbassato da 16 mila a 10 mila euro per l'anno 2022 ed a 5 mila per gli anni 2023 e 2024;
- detrazione del 36% delle spese, entro il limite di 5 mila euro annui, di sistemazione del verde privato (cd. "*bonus verde*" – art. 1, comma 12 della L. n. 205/2017)

Viene prorogata al 31 dicembre 2022 (anziché 31 dicembre 2021) anche la detrazione per il recupero/restauro delle facciate esterne degli edifici (cd. "*bonus facciate*", ex art. 1, comma 219, L. n. 160/2019) che, tuttavia, per le spese sostenute nel 2022 viene abbassata dal 90% al 60%.

Infine, per il solo anno 2022 è introdotta una nuova detrazione per gli interventi tesi ad eliminare le barriere architettoniche. La detrazione, da ripartire in cinque periodi di imposta, è stabilita nella misura del 75% delle



spese sostenute entro determinati limiti ed è ammessa ad usufruire dell'opzione per lo sconto in fattura ovvero per la cessione a terzi del credito di imposta ad essa corrispondente.

Proroga dell'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito riveniente dalle detrazioni (art. 1, comma 29, lett. a) e lett. d))

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché per quelli eleggibili ai fini del Superbonus, le attuali disposizioni consentono di "monetizzare" la detrazione spettante a fronte di spese sostenute nel 2020 e nel 2021 (termine già esteso in caso di Superbonus al 30 giugno 2022, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023 a seconda di casi particolari, dalla Legge di Bilancio 2021) optando, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (c.d. sconto in fattura, recuperabile dal fornitore sotto forma di credito di imposta) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (ivi incluso quello maturato in capo al fornitore per effetto dello sconto in fattura) a soggetti terzi (incluse le banche e gli altri intermediari finanziari), con facoltà di successiva cessione.

La Legge di bilancio 2022 interviene in proposito per estendere tale possibilità anche alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024. Per il solo Superbonus (attuale 110%) si arriva fino al 2025.

Estensione dell'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione di congruità delle spese per bonus edilizi/energetici (art. 1, comma 29, lett. b)

La Legge riproduce, con limitate novità, le disposizioni del D.L. n. 157/2021, contestualmente abrogato facendone salvi gli effetti (art.1, comma 41, della Legge). Si ricorda che il Decreto, aveva introdotto, con decorrenza dalla sua entrata in vigore (12 novembre 2021), nuovi obblighi di apposizione del visto di conformità della documentazione che dà diritto alle detrazioni d'imposta e di asseverazione di congruità delle spese sostenute, sia con riguardo al Superbonus che per gli altri bonus in materia di lavori edilizi che possono essere oggetto di sconto in fattura o cessione del credito.

Per quanto riguarda il Superbonus, per il quale l'apposizione del visto di conformità in caso di cessione del credito o sconto in fattura era già richiesta dalle disposizioni previgenti, le nuove norme (Decreto e Legge) estendono tale obbligo anche al caso in cui l'agevolazione sia fruita dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi (con esclusione tuttavia dei casi di utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale). Viene invece confermato l'obbligo di asseverazione della congruità delle spese, indipendentemente dalle modalità di fruizione dell'agevolazione, aggiornando i riferimenti da assumere allo scopo per ricomprendervi anche i valori massimi che saranno stabiliti per talune categorie di beni da un decreto del Ministro della transizione ecologica di prossima emanazione.

Per le altre tipologie di bonus<sup>1</sup>, l'apposizione del visto di conformità e la asseverazione delle spese nel caso in cui il beneficiario opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono invece obblighi del tutto nuovi che riguardano le comunicazioni di opzione (per lo sconto in fattura/cessione del credito) trasmesse all'Agenzia delle Entrate dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del citato Decreto; cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/2021).

Tra le novità recate dalla Legge di Bilancio 2022 si segnala l'esclusione dall'obbligo di asseverazione degli interventi di importo complessivo fino a 10 mila euro e di quelli c.d. di "edilizia libera"<sup>2</sup>, fatta eccezione per il "bonus facciate" ove l'asseverazione è sempre richiesta.

Contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti (art. 1, comma 30)

Nella norma in commento sono trasfuse le disposizioni del D.L. n. 157/2021, cit., che dal 12 novembre 2021 consentono all'Amministrazione finanziaria di svolgere dei controlli preventivi per evitare utilizzi fraudolenti, tra gli altri, dei crediti d'imposta rivenienti operazioni di cessione del credito e di sconto in fattura relativi a bonus edilizi ed energetici.

Si ricorda che nel caso di sconto in fattura o di cessione del credito, è necessario che il beneficiario invii all'Agenzia delle Entrate una comunicazione dell'avvenuta cessione del credito ed è parimenti necessario che il cessionario confermi a sua volta l'accettazione del credito stesso.

In questo processo viene ora riconosciuto all'Agenzia delle Entrate il potere di sospendere, entro 5 giorni dalla comunicazione della cessione del credito, l'efficacia della cessione stessa fino ad un massimo di 30

<sup>1</sup> Si tratta delle detrazioni per gli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b) del TUIR);
- interventi di efficienza energetica (art. 14 del DL n. 63/2013);
- adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1bis a 1septies del DL n. 63/2013);
- recupero/restauro delle facciate degli edifici (art. 1 commi 219 e 220 della L. 160/2019).

<sup>2</sup> v. art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 marzo 2018 e normativa regionale di riferimento

giorni per quelle situazioni che presentano profili di rischio secondo parametri stabiliti in un apposito provvedimento già emanato (v. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021).

Se dall'esito del controllo i rischi risultano confermati, la comunicazione di cessione del credito si considera non effettuata. Sullo specifico profilo, la citata Circolare n. 16/E del 2021 chiarisce: *“Resta inteso che il sopra descritto presidio preventivo posto in essere dall'Agenzia delle Entrate non esonera i soggetti coinvolti nelle cessioni – in primis, i cessionari ed i fornitori che acquistano il credito a fronte del contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto – dal ricorso all'ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente”*.

Viene inoltre previsto che gli intermediari bancari e finanziari non procedano all'acquisizione dei crediti nei casi in cui, in base alla normativa antiriciclaggio, ricorrano i presupposti per la segnalazione delle operazioni sospette e/o di astensione per impossibilità di effettuare l'adeguata verifica della clientela (art. 35 e art. 42 del D. Lgs. n. 231/2007). La Circolare citata osserva in proposito che ove ricorrano tali circostanze e ciò nonostante si proceda all'acquisto del credito, si incorre in una condotta rilevante anche ai fini del concorso nelle violazioni relative all'utilizzo dei crediti in argomento che espone perciò il cessionario del credito a rispondere in solido delle sanzioni applicabili al cedente.

#### Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali “transizione 4.0” e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (commi 44 e 45)

La legge di Bilancio 2022 rimodula il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali e il credito di imposta ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.

#### Modifiche agli incentivi per le operazioni di aggregazione aziendale (art. 1, comma 70)

La norma in commento introduce modifiche alle disposizioni recate dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, commi da 233 a 243, L. n. 178/2020, come modificati dal DL n. 73/2021) al fine di agevolare le operazioni di aggregazione aziendale effettuate mediante fusione, scissione e conferimento d'azienda, consentono la trasformazione in crediti d'imposta delle DTA correlate a perdite fiscali e ad eccedenze ACE.

In sintesi, le modifiche apportate prevedono:

- l'introduzione di un limite in valore assoluto di 500 milioni alle DTA trasformabili; in sostanza dal previgente limite costituito dal 2% degli attivi delle società partecipanti all'aggregazione (senza considerare quella che presenta gli attivi di maggiore importo) o, in caso di conferimento, del 2% degli attivi conferiti, si passa al nuovo limite costituito dal minore importo tra 500 milioni di euro ed il suddetto 2%;
- la proroga del termine entro cui l'operazione di aggregazione, per essere agevolata, deve essere approvata/deliberata dagli organi amministrativi delle società interessate; tale termine viene portato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022;
- proroga al 30 giugno 2022 (dal 31 dicembre 2021) del termine entro il quale può essere acquisito il controllo senza pregiudizio dell'agevolazione e allungamento da uno a due anni del termine temporale entro cui deve avere effetto giuridico l'operazione di fusione, scissione o conferimento;
- considerazione, ai fini del limite del 2% delle attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile anziché di quelle risultanti dalla situazione patrimoniale ex art. 2501-*quater* del codice civile, se all'operazione di aggregazione partecipano società capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato;
- con riguardo all'ordine di trasformazione delle DTA per le operazioni di aggregazione che interessano società incluse in un consolidato fiscale, si prevede che dopo la prioritaria trasformazione delle imposte anticipate relative alle eccedenze ACE del soggetto partecipante e di quelle relative alle sue perdite fiscali anteriori all'entrata nel consolidato fiscale (previsione invariata rispetto al passato) si considerino, a seguire, le DTA relative alle perdite riportate complessivamente a nuovo dalla consolidante, indipendentemente dal soggetto che le ha apportate (con la Legge in commento è venuta perciò meno la previgente condizione secondo la quale le perdite della *fiscal unit* risultavano eleggibili ai fini dell'agevolazione solo se riferibili al soggetto partecipante all'aggregazione).

#### Incremento del limite annuo dei crediti di imposta compensabili o rimborsabili (art. 1, comma 72)

A decorrere dal 2022, viene innalzato stabilmente a 2 milioni di euro l'ammontare massimo dei crediti di imposta e contributivi utilizzabili in compensazione mediante modello F24 (cd. compensazione “orizzontale” ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/97) ovvero dei rimborsi ai soggetti intestatari di conto fiscale mediante procedura semplificata, ai sensi dell'art. 34, comma 1, primo periodo della L. n. 388/2000.

Il limite di 2 milioni diventa così una misura a regime dopo la sua vigenza provvisoria per il trascorso anno 2021.

#### Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali (art. 1, commi da 622 a 624)

La disposizione in commento introduce significative modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali recata dall'art. 110, D.L. n. 104 del 2020 ("Decreto Agosto"), già emendato dalla legge di Bilancio 2021. Tali modifiche si concretizzano, in particolare, in:

- l'inserimento nell'art. 110, D.L. n. 104/2020, del comma 8-ter, primo periodo, che allunga in ogni caso – già a partire dal 2021 e pertanto in deroga alle disposizioni dello Statuto del Contribuente – da (almeno) 18 ad (almeno) 50 periodi d'imposta il periodo di ammortamento, ai fini IRES e IRAP, dell'avviamento e delle altre attività immateriali rivalutate o oggetto di riallineamento ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis del medesimo articolo;
- le previsioni, rispettivamente recate dal secondo e terzo periodo del citato comma 8-ter, anch'esse con decorrenza dal 2021, secondo le quali: a) nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'impresa del bene/attività oggetto di rivalutazione/riallineamento, l'eventuale minusvalenza realizzata, fino all'ammontare corrispondente al residuo non ammortizzato della componente riallineata, non possa essere dedotta per intero nel periodo d'imposta di realizzo ma debba concorrere alla determinazione del reddito imponibile IRES e del valore della produzione netta soggetto ad IRAP in quote costanti sul residuo periodo di ammortamento; b) analogo fenomeno avviene nei confronti dell'acquirente/avente causa nei cui confronti la quota di costo riferibile al residuo non ammortizzato del valore fiscale rivalutato/riallineato, al netto della minusvalenza deducibile in capo al cedente sulla medesima componente, resta deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento del dante causa. Tali previsioni, aventi evidenti finalità antielusive, comportano, nella sostanza, che il differimento della deduzione in cinquanta periodi di imposta venga "trasferito" sulla minusvalenza realizzata dal cedente ovvero, in modo complementare, sul costo ammortizzabile sostenuto dall'acquirente/avente causa;
- la possibilità, concessa al contribuente, di sottrarsi alle restrizioni appena descritte e mantenere perciò la deduzione in 18esimi degli importi rivalutati/riallineati, scegliendo di assoggettare i maggiori valori iscritti per effetto della rivalutazione e/o riallineati ad un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP nella misura corrispondente a quella stabilita per il conferimento d'azienda (art. 176, comma 2-ter, TUIR) e perciò con aliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori fino a 5 milioni di euro, del 14% sulla parte da 5 fino a 10 milioni di euro e del 16% per la parte che eccede i 10 milioni di euro. Tale imposta è determinata al netto di quella del 3% corrisposta per il riallineamento e deve essere versata in un massimo di due rate di cui la prima entro il termine per il versamento del saldo IRES relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione o il riallineamento sono eseguiti (2021, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare) e la seconda entro il termine per il versamento del saldo IRES del periodo di imposta successivo. La norma in commento non contiene alcuna previsione in merito al destino del vincolo di sospensione d'imposta posto sulle riserve a fronte del riallineamento o della rivalutazione effettuati;
- l'introduzione, in ultima istanza, anche della possibilità di revocare il riallineamento/rivalutazione effettuati, secondo modalità e termini che saranno stabiliti da un prossimo provvedimento dell'Agenzia delle entrate che disporrà anche in merito al rimborso ed alla compensazione del credito riveniente dalle imposte versate in proposito.

#### Sospensione temporanea dell'ammortamento per i soggetti OIC (comma 711)

La Legge ha prorogato anche all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 – ossia, per i soggetti cd. "solari", al 2021 – la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Potranno, tuttavia, fruire della proroga soltanto coloro che si siano avvalsi della sospensione temporanea dell'ammortamento già nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, ossia l'esercizio 2020, per i soggetti cd. "solari".

#### Partecipazione al capitale della Banca d'Italia (art. 1, commi da 715 a 717)

La disposizione modifica il D.L. n. 133/2013, il cui art. 4 prevedeva che a) ciascun partecipante al capitale sociale della Banca d'Italia non potesse possedere, direttamente o indirettamente, una quota superiore al 3% di detto capitale e che b) per le quote possedute in eccesso non spettasse il diritto di voto né ogni altro diritto economico e patrimoniale (dividendi inclusi). Con la novella: a) la soglia massima di detenzione (oltre la quale opera la sterilizzazione dei diritti di voto e patrimoniali) viene elevata al 5% a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, inoltre, b) viene prevista l'applicazione di un'aliquota IRES "raddoppiata" (55% anziché 27,5%) relativamente ai soli dividendi percepiti nel 2022 riferibili alle quote di partecipazione possedute al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto alla previgente soglia del 3% e fino a concorrenza della nuova soglia del

5% (oltre la quale i citati diritti patrimoniali vengono comunque meno). La disposizione in commento stabilisce altresì un termine di 6 mesi entro il quale lo Statuto della Banca d'Italia dovrà essere adattato alle nuove disposizioni, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia.

#### Modifiche alla disciplina del regime SIIQ/SIINQ (comma 718)

La Legge amplia l'ambito di applicazione del regime delle Società di Investimento Immobiliare non quotate residenti nel territorio dello Stato (che, in breve, esenta ai fini IRES e IRAP i redditi derivanti dall'attività di locazione immobiliare, a fronte di un obbligo di distribuzione a favore dei propri soci) nei confronti delle società che presentano una compagine sociale diversa da quella di riferimento dell'azionariato del socio SIIQ.

#### Agevolazione in materia di imposte indirette per i trasferimenti di immobili nell'ambito di cessioni d'azienda (comma 237)

Il comma 237 introduce un'agevolazione in materia di tassazione indiretta dei trasferimenti di aziende con compendi immobiliari prevedendo, a partire dal 1° gennaio 2022, l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (euro 200 ciascuna) laddove il trasferimento di immobili strumentali avvenga nell'ambito di operazioni di cessioni d'azienda o rami d'azienda.

#### Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche

Il comma 2, modifica le aliquote IRPEF e le detrazioni per lavoro dipendente, assimilati e pensioni, con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale su redditi medio-bassi.

Gli scaglioni vengono ridotti da cinque a quattro, con riduzione dell'attuale aliquota del 27% al 25% e di quella del 38% al 35%, ma con applicazione dell'attuale aliquota del 43% già a partire da 50.000 euro di reddito imponibile.

Il comma 3 interviene sul cd. "trattamento integrativo" (già "*bonus* 100 euro"), confermandolo nella misura di 1.200 euro annui solo per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo fino a 15.000 euro. Invece, per quelli con reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro viene introdotta una particolare "clausola di salvaguardia" al fine di tutelare situazioni di "incapienza", il "trattamento integrativo della retribuzione" viene infatti riconosciuto per un ammontare:

- determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda;
- comunque, non superiore a 1.200 euro annui.

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022.

Per il periodo d'imposta 2021 restano applicabili le precedenti disposizioni.

## **ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme in genere)**

### **Dottrina**

**Primi chiarimenti sulla disciplina anti-ibridi**, di G. ASCOLI e M. PELLECCIA, ne Il fisco 2/2022, pag. 148

Come è noto, la disciplina anti-ibridi, di cui agli artt. 6 e seguenti del D. Lgs. n. 142 del 2018, è completata dalla documentazione elaborata dall'OCSE sul contrasto alla erosione fiscale – cd. BEPS – sulla base della quale è stata redatta la Direttiva UE 2016/116, come successivamente integrata dalla Direttiva UE 2017/952. L'articolo si impernia sulla bozza di circolare preparata e pubblicata in consultazione dall'Agenzia delle Entrate, per sottolinearne o commentarne taluni spunti interpretativi; la circolare è stata pubblicata il 26 gennaio 2022, col n. 2.

Il primo tema affrontato è l'analisi dei presupposti di rilevanza di un "accordo strutturato", cioè di un accordo tra parti (indipendenti tra loro o meno) il cui effetto è la creazione di un disallineamento da ibridi, vale a dire un elemento di reddito a plurima deduzione fiscale oppure deducibile per una parte e non imponibile per l'altra. Nella bozza l'Agenzia ha individuato quali "presupposti" per l'applicazione della normativa di contrasto *i)* l'impatto economico, che deve essere stato valutato nella negoziazione; *ii)* la consapevolezza delle parti sulle conseguenze in termini di produzione di disallineamenti, asserendo che l'accertamento del requisito della consapevolezza debba derivare dall'analisi dei fatti e delle circostanze, allo stesso modo in cui la svolgerebbe un osservatore esterno. A tale riguardo, gli AA. osservano che tale analisi è oltremodo difficoltosa in presenza di una pluralità di parti o una pluralità di atti. Qualora si ravvisi una incolpevole inconsapevolezza, sulla natura o della esistenza dell'accordo, si dovrebbe indagare per stabilire la consapevolezza da parte delle altre imprese associate e/o dell'esistenza di un beneficio fiscale.

Il secondo argomento trattato è la gerarchia/ordine di priorità tra le regole anti-ibridi, cioè le norme di prevenzione o di reazione disponibili. Assodato che devono essere applicate per prime quelle di prevenzione, per le norme di reazione, che si distinguono in primarie e secondarie, occorrono regole di coordinamento tra gli Stati atte ad evitare fenomeni di doppia imposizione.

Il rapporto della disciplina anti-ibridi con le convenzioni internazionali non è problematico perché eventuali discriminazioni, quali duplici tassazioni, a danno di soggetti non residenti soccomberebbero in nome della coerenza del sistema fiscale internazionale. La disciplina del credito per imposte estere potrebbe, tuttavia, entrare in conflitto con quella anti-ibridi.

Sembra, infine, pacifico che le norme anti-ibridi siano da considerare antielusive, con i conseguenti risvolti penal-tributari e la possibilità di disattivarle mediante interpello; tuttavia, la loro applicazione è subordinata al verificarsi di una effettiva perdita di gettito per lo Stato. (NM)

**“L'evoluzione della nozione di beneficiario effettivo tra il modello di convenzione OCSE e la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea”** di G. CORASANITI, in Dir. Prat. Trib. 6/2021, pag. 2493

Da anni sia la dottrina che la giurisprudenza tanto della Corte di Cassazione quanto della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affrontano la questione concernente il corretto inquadramento della natura e della funzione della clausola del beneficiario effettivo.

Lo schema che la clausola del beneficiario effettivo contrasta viene generalmente attuato mediante l'interposizione di un agente, un mandatario ovvero di determinate società, denominate *conduit companies*, con l'obiettivo di veicolare i flussi di reddito dal Paese della fonte al beneficiario finale, attraverso un percorso che consenta lo sfruttamento di condizioni fiscali che non sarebbero altrimenti dovute.

L'A. ricostruisce tale concetto sul piano del diritto internazionale, in quanto la limitazione dello Stato della fonte, mutuata dal diritto inglese, è stata introdotta per la prima volta nel modello OCSE del 1977.

Soltanto però nel Commentario al Modello OCSE del 2014, con l'introduzione degli articoli 10, 11 e 12 è stata meglio definita la nozione di beneficiario effettivo.

Ne discende che: tale concetto deve essere interpretato come concetto del diritto tributario internazionale senza alcun riferimento ad una eventuale nozione ritraibile dal diritto interno; lo *status* di beneficiario effettivo è strettamente collegato alla presenza di un potere di disporre giuridicamente ed economicamente da parte del percipiente del reddito, anche in presenza di un obbligo di retrocessione, sempreché tale obbligo sia subordinato alla percezione di un reddito specifico; la valutazione dello status è intesa dal punto di vista della sostanza economica.

In definitiva, la clausola del beneficiario effettivo contenuta nel Modello OCSE - posto che il fine dei Trattati è quello di eliminare o attenuare la doppia imposizione giuridica, limitando la potestà impositiva concorrente dello Stato della fonte e dello Stato di residenza e attribuendo la potestà impositiva in via esclusiva allo Stato di residenza del beneficiario - rappresenta lo strumento attraverso il quale tale fine risulti armonizzato con la necessità di non interferire con le politiche degli stati contraenti, che possono liberamente decidere, sulla base della legislazione interna, di non tassare, in tutto o in parte, i proventi per i quali la convenzione assegna loro la potestà impositiva.

Si tratta di una clausola che non deve essere inquadrata quale clausola antiabuso avente portata generale, ma come una clausola antielusiva specifica, finalizzata a contrastare specifiche forme di *treaty shopping* (nello specifico, fattispecie relative al pagamento di interessi, dividendi o canoni da parte di un soggetto residente in Italia, nei confronti di un soggetto non residente) in cui si prevedano strutture conduit, costituite al solo fine di veicolare flussi di reddito dal Paese della fonte al beneficiario finale, attraverso un percorso che consenta lo sfruttamento di condizioni fiscali che non sarebbero altrimenti dovute. Ne consegue che tutte le altre forme di *treaty shopping* devono essere contrastate soltanto attraverso specifiche clausole LOB di limitazione dei benefici convenzionali, ovvero attraverso norme generali antiabuso atte a contrastare fenomeni abusivi e artificiosi il cui onere della prova ricade sulle amministrazioni fiscali.

Le argomentazioni di cui sopra conducono a riattribuire alla clausola del beneficiario effettivo la sua funzione originaria, ossia, laddove esplicitamente contemplata, (nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni ovvero nella Direttiva Interessi-Royalties) quella di disconoscere la limitazione dell'imposizione alla fonte nei confronti di figure, quali agenti, fiduciari od altre entità che agiscono per conto di altri soggetti in virtù di particolari rapporti contrattuali, che non si qualificano quali possessori di reddito.

La giurisprudenza di legittimità più recente sembra muoversi nel solco tracciato dall'OCSE e dalla Corte di Giustizia UE.

Secondo la Corte di Cassazione, nell'ordinamento fiscale internazionale vige la clausola del beneficiario effettivo, in virtù della quale può fruire dei vantaggi garantiti dai Trattati solo il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato contraente, che abbia l'effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, realizzandosi altrimenti una traslazione impropria dei benefici convenzionali o addirittura un fenomeno di non imposizione.

La giurisprudenza sembra condividere, dunque, la necessità di una valutazione di natura sostanziale e una verifica di coerenza rispetto allo scopo perseguito dalle Convenzioni, anche se non mancano alcune posizioni differenti assolutamente criticabili.

La nozione di beneficiario effettivo, oltre ad avere un rilievo importante ai fini della corretta fruizione dei benefici convenzionali, assume parimenti rilevanza ai fini della fruizione dei benefici previsti dalla Direttiva Madre-Figlia e dalla Direttiva Interessi – Royalties.

Nella Direttiva Madre-Figlia, a differenza di quella su Interessi-Royalties (che prevede espressamente la clausola del beneficiario effettivo) non è rintracciabile la clausola del beneficiario effettivo e ciò perché il fine di tale Direttiva, a differenza di ciò che accade a livello convenzionale, è quello di rimuovere non solo la doppia imposizione giuridica ma anche la doppia imposizione economica.

Posto che il fine della Direttiva Madre e Figlia è quello di tassare l'utile una sola volta presso la società figlia e di esentare da ritenuta nello Stato della fonte i dividendi distribuiti da quel medesimo utile, va da sé come in questo caso sia irrilevante che il percettore – il quale, a

differenza di quanto avviene in ambito convenzionale, non deve essere assoggettato ad imposizione sui dividendi né nel Paese di origine né in quello di destinazione – integri i requisiti per essere considerato beneficiario effettivo.

Ciò che conta è la sussistenza dei requisiti stabiliti nella Direttiva.

Nel contesto dell'Unione Europea, l'A. sottolinea l'importanza delle "sentenze danesi" perché si tratta dei primi arresti giurisprudenziali della Corte di Giustizia in tema di beneficiario effettivo, sebbene le conclusioni ivi raggiunte mostrino tratti dirompenti anche con riferimento al principio, secondo la Corte immanente, di abuso del diritto dell'Unione Europea, ritenuto attiguo alla nozione di beneficiario effettivo ma non espressamente coincidente con essa.

Dall'esame congiunto delle sentenze danesi l'A. individua alcuni punti fermi: la nozione del beneficiario effettivo rileva tanto ai fini convenzionali quanto ai fini della Direttiva Interessi-Royalties e la sua individuazione va fatta in aderenza alle indicazioni OCSE esistenti in materia; ciò nonostante le amministrazioni finanziarie potrebbero sempre contestare la natura abusiva della fattispecie, con onere della prova a carico degli elementi costitutivi di quest'ultima; la clausola antiabuso è l'unico elemento che le amministrazioni finanziarie hanno per garantire la corretta fruizione della direttiva Madre - Figlia.

Ne discende che i benefici della Direttiva Madre-Figlia possono essere negati solo ove risulti integrata un'ipotesi di abuso del diritto e non anche per il solo fatto che la società percettrice non rivesta la qualifica di beneficiario effettivo, clausola che, come detto, non è presente nella suddetta Direttiva.

Ai fini della Direttiva Interessi-Royalties, invece, il riconoscimento del regime di esenzione è negato sia nell'ipotesi in cui sia ravvisabile la presenza di un abuso sia quando sia impossibile identificare un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro.

Un dato comunque è certo: l'accertamento della qualifica di beneficiario effettivo non deve sovrapporsi e confondersi con l'indagine tipica del sindacato antiabuso, non costituendo quest'ultima una clausola antiabuso generale.

Semmai la dimostrazione, con onere a carico dell'Amministrazione finanziaria, che un soggetto non rivesta la qualifica di beneficiario effettivo di un flusso di interessi transfrontalieri, potrebbe tutto al più costituire un punto di partenza non certo sufficiente per una ricostruzione dell'intera fattispecie in termini di abuso del diritto. (EM)

**“Le opportunità della nuova MAP UE”** di G. ESCALAR, in Corr. Trib. 12/2021, pag. 1083

L'articolo esamina in maniera molto dettagliata la nuova procedura di risoluzione delle controversie (MAP UE) introdotta dal D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49, in attuazione della Direttiva UE 2017/1852, che può essere instaurata per la risoluzione delle sole controversie fra le Autorità fiscali degli Stati membri, derivanti tanto dall'interpretazione, quanto dall'applicazione delle disposizioni delle convenzioni fiscali e della convenzione arbitrale UE, nonché per le rettifiche degli utili delle operazioni infragruppo e delle stabili organizzazioni.

Può essere instaurata anche per l'interpretazione delle disposizioni nazionali richiamate da disposizioni convenzionali ed anche laddove siano disconosciuti gli effetti fiscali di un'operazione sulla base della norma antiabuso dell'art.10-bis dello Statuto del contribuente ovvero l'imputazione soggettiva dei redditi ai sensi dell'art. 37 del DPR 600/73, sempreché per effetto di tali contestazioni sia negata la spettanza di benefici convenzionali.

Sono legittimati a presentare l'istanza MAP tutti i soggetti residenti in Italia o in altro Stato membro, e, quindi, persone fisiche o giuridiche ed altri soggetti passivi la cui imposizione sia interessata in via diretta in una questione controversa derivante dall'interpretazione o applicazione delle convenzioni fiscali e della convenzione arbitrale, nonché le case madri per le loro stabili organizzazioni, i sostituti d'imposta ed i sostituiti, nel caso in cui sia contestata l'omessa effettuazione di ritenute o la loro indebita effettuazione.

La MAP UE deve essere instaurata nei confronti, oltre che dello Stato membro di residenza, anche dagli altri Stati membri interessati.

La nuova MAP UE non prevede – a differenza della MAP UE convenzionale – come presupposto per la instaurazione, la sussistenza di una doppia imposizione.

La MAP UE, poiché è volta a risolvere le controversie sorte fra gli Stati membri e non fra i contribuenti, può essere instaurata soltanto se una delle Autorità fiscali di tali Stati abbia emesso una misura che interessi direttamente l'imposizione di un soggetto residente.

La MAP UE può essere instaurata soltanto se una disposizione ha originato o potrebbe originare la controversia. Pertanto, la controversia può essere non solo presente, ma anche futura. Tuttavia, tale norma, essendo formulata al condizionale, sembra considerare sufficiente che la controversia sia potenziale, diversamente non solo dalla Direttiva, ma anche dal Modello di convenzione per quanto attiene alla MAP OCSE, che, essendo formulati al futuro, sembrano invece richiedere che la controversia sia probabile.

La configurazione delle sentenze passate in giudicato come preclusive dell'instaurazione e prosecuzione della MAP UE comporta che il Governo ha deciso che l'Italia rientra fra gli Stati membri che sono vincolati dalle sole sentenze passate in giudicato.

Pertanto, una decisione non definitiva non dovrebbe essere più preclusiva dell'avvio della procedura arbitrale.

L'articolo si occupa da ultimo dei rapporti fra la MAP UE e i giudizi amministrativi, tributari e penali soffermandosi sulle diverse fasi della procedura sia amichevole che arbitrale. (EM)

**“Recente giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di *transfer pricing* e finanziamenti infragruppo: conferme e novità”**, di M. MAZZETTI DI PIETRALATA e P. CARPENZANO, in La Gest. Straord. Impr. n. 6/2021, pag. 102

Gli AA. commentano alcune sentenze di merito e di legittimità con le quali non solo è stata valutata la portata delle regole per determinare la remunerazione (tasso di interesse “di mercato”) dovuta sui finanziamenti transnazionali infragruppo ovvero tra controparti non indipendenti – oggetto, nel 2020, del Report dell'OCSE “*TP Guidance on Financial Transactions*”, poi confluito nel capitolo X delle Linee Guida -, ma che esprimono anche una prima apertura alla possibilità di eccepire la correttezza dell'applicazione del principio di libera concorrenza. Ciò tenuto conto che le istruzioni per gli organi accertatori dell'amministrazione finanziaria risalgono ad una circolare del 1980, ormai inadeguata.

Premesso che tra i fattori di comparabilità, per le transazioni finanziarie sotto forma di prestito, assumono particolare rilievo: 1) ammontare; 2) tipologia e misura di tasso; 3) durata; 4) modalità di rimborso; 5) eventuali garanzie; 6) merito di credito del debitore (*rating*) e 7) eventuali *covenants* anomali, viene citata la sentenza della CTR Lombardia n. 618 del 24 febbraio 2020, relativa ad un contratto di tesoreria accentrato, riqualficato come di *cash pooling* in sede di accertamento con conseguente rideterminazione al ribasso dei tassi di remunerazione selezionati dal contribuente come tassi “*comparables*”. In particolare, il contribuente aveva utilizzato tassi a breve termine, e non tassi di deposito “*overnight*” che, essendo più bassi, avrebbero comportato la rettifica in diminuzione degli interessi passivi deducibili. Ebbene, i giudici della CTR hanno superato l'orientamento della Cassazione ad utilizzare asetticamente i tassi dello Stato del mercato del mutuante come *comparables*, favorendo i tassi del mercato del mutuatario che erano maggiorati di uno spread per tener conto del maggiore rischio di credito dato lo scarso merito di credito dell'Italia (cd. rischio di mercato). Si sarebbe dovuto, tuttavia, tener conto anche del merito di credito specifico della società mutuataria, che può variare a seconda del suo ruolo, più o meno strategico, nell'ambito del gruppo cui appartiene fino a identificarsi col gruppo stesso e dividerne il medesimo *credit rate*. Peraltro, l'OCSE, nel redigere il *Report*, sembrerebbe essersi ispirata ai metodi di calcolo usati dalle agenzie internazionali di *rating*.

L'articolo continua per esaminare le implicazioni dei finanziamenti infragruppo transfrontalieri infruttiferi e la altalenante posizione della Cassazione che nel 2014 affermò l'inapplicabilità della disciplina del *transfer pricing* perché non assistita da una presunzione assoluta di onerosità, salva la disciplina antiabuso. Successivamente però, in coerenza con l'OCSE, la posizione è mutata secondo la regola che la valutazione *at arm's length* prescinde dalla astratta capacità



dell'operazione di produrre reddito. Pertanto, occorre dimostrare che l'operazione infruttifera è del tutto legittima dal punto di vista tributario, tenuto conto della sostanza del rapporto intercorrente tra le parti. Infine, con l'ordinanza n. 13850/2021, la Suprema Corte ha dato ulteriori indirizzi, ribadendo la natura non antielusiva della disciplina del TP, che è ispirata alla equa ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati.

Viene quindi esaminato il rapporto tra la disciplina del TP con quella delle libertà fondamentali dell'U.E., segnatamente quella di stabilimento (cfr. art. 49 del TFUE). Lo spunto è offerto dalla sentenza della Corte di Giustizia con la causa *Hornbach-Baumarkt*, società tedesca alla quale l'Autorità fiscale locale in sede di accertamento aveva contestato la gratuità di due lettere di *patronage* emesse a favore di due società controllate olandesi. In giudizio, la società tedesca ha eccepito che se le controllate fossero state anch'esse tedesche, non sarebbe stata costretta a prevedere un corrispettivo e, dunque, a pagare l'imposta. La Corte ha sancito che, ammesso che si tratti di una restrizione, questa sarebbe giustificata da ragioni imperative e di interesse generale, di equa ripartizione del potere impositivo degli Stati, soggiungendo che la disciplina del TP non si sarebbe applicata se le prestazioni infragruppo fossero state giustificate da un interesse della capogruppo ad incrementare il valore economico delle varie entità del gruppo. A detta degli AA., questa sentenza – alla quale è seguita quella della causa Pizzarotti – protegge il contribuente che ha violato la disciplina del TP “per ragioni interne al gruppo”, consentendo il riconoscimento delle ragioni economiche, specie in periodi di crisi o di *start-up*. In particolare, sarebbe legittimo riquilibrare l'apporto di mezzi finanziari da finanziamento a contributo in conto capitale infruttifero. (NM)

**“Le doppie imposizioni sui dividendi comunitari: la svolta della Cassazione”** di S. PALESTINI, in Fisc. e comm. Int. 12/2021, pag. 17

La Cassazione dopo una serie di sentenze in cui negava il rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi intracomunitari con la sentenza n.13848/2021 stabilisce il principio per cui debbono essere evitati gli effetti di entrambe le tipologie di doppie imposizioni giuridiche ed economiche, senza costituire un indebito vantaggio per il contribuente.

L'A. condivide la ricostruzione della ratio della Direttiva madre-figlia, operata dalla Suprema Corte, che ha richiamato sia l'art. 4, indirizzato ad escludere tassazioni dei dividendi ad opera dello Stato della società madre, che l'art. 5 che si preoccupa di evitare il prelievo in fase di erogazione del dividendo, ricordando anche che l'art. 7, par. 2, stabilisce che la Direttiva lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese ad attenuare o eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi, in particolare delle disposizioni relative al pagamento di crediti di imposta ai beneficiari dei dividendi.

La Corte definisce anche il limite dell'applicazione di tali norme costituito dal “rispetto della cornice giuridico – economica in cui la medesima disciplina euro-unitaria opera, ossia a tutela della doppia imposizione delle società madri investitrici in altri Stato comunitari, senza dunque sconfinare nel riconoscimento di ingiustificati benefici”.

Due sono le doppie imposizioni che possono coinvolgere i dividendi (quella economica e quella giuridica) e quindi la loro eliminazione non costituisce un beneficio rimanendo la loro tassazione originaria nello Stato di residenza della società figlia dove il reddito distribuito sotto forma di dividendo è stato assoggettata all'imposta ordinaria sui redditi.

È evidente che l'esenzione del dividendo presso la società madre non costituisce un mancato assoggettamento all'imposta bensì un meccanismo per evitare la doppia imposizione economica ma che non è ancora sufficiente per salvaguardare dalla doppia imposizione giuridica derivante dalla ritenuta alla fonte per cui dovrebbe operare l'esenzione oppure il rimborso.

Un sistema fiscale che prevede la tassazione dei dividendi presso i soggetti che hanno generato il reddito e lo distribuiscono richiede, per evitare fenomeni di doppia imposizione economica che il dividendo non debba essere tassato presso il percipiente tramite una esclusione dall'imposta o un corrispondente credito di imposta.

Ma così rimane però ancora da eliminare la ritenuta alla fonte per poter superare anche la doppia tassazione giuridica. (EM)

## **ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO**

### **Dottrina**

**“Conferimento di partecipazioni in una *holding* e successiva cessione in ottica anti-abuso”**, di M. LEO, in Corr. Trib. n. 12/2021, pag. 1029

Il conferimento – premette l’A. – è un’operazione straordinaria che può perseguire, anche nell’ambito di disegni riorganizzativi, varie finalità imprenditoriali; conseguentemente, l’Amministrazione potrebbe muovere ai soggetti partecipanti contestazioni in chiave anti-abuso ex art. 10-*bis* della L. n. 212 del 2000.

In particolare, il conferimento di partecipazioni fatto da persone fisiche in regime di “realizzo contabile controllato” ex art. 177, c. 2, del TUIR seguito dalla cessione della partecipazione stessa da parte della conferitaria in regime PEX. – e quindi esente, sfruttando i requisiti maturati presso il o i soci - allorché la cessione fatta direttamente da questi ultimi sarebbe stata imponibile è una fattispecie che merita delle puntualizzazioni, specie dopo la risposta dell’Agenzia delle Entrate a interpello n.199 del 2021.

Occorre considerare che il conferimento di partecipazioni ha tre diversi regimi: *i*) quello del “realizzo al valore normale” di cui all’art. 9 del TUIR; *ii*) quello del “realizzo contabile controllato” di partecipazioni di controllo o di collegamento ex art. 2359 c.c, solo se il conferente agisce nell’esercizio di imprese commerciali, di cui all’art. 175 del TUIR; *iii*) quello, oggetto del presente commento, sempre a regime contabile controllato, effettuato mediante lo scambio di una o più partecipazioni in una società residente, complessivamente di entità tale da acquisirne o, se obbligata, integrarne il controllo, fruibile anche dai soci non imprenditori. Regime contabile controllato non significa neutralità fiscale in quanto per i soci conferenti ci può essere un reddito (solo positivo), qualora se e nella misura in cui in sede di rilevazione contabile dell’operazione presso la società conferitaria l’incremento di patrimonio netto ecceda il costo fiscale della o delle partecipazioni conferite presso il conferente/i. Questo regime, pertanto, consente di “controllare” l’*an* ed il *quantum* di plusvalenza realizzabile; in caso di minusvalenza, il reddito del socio conferente è determinato con il regime ordinario dell’art. 9 del TUIR salva l’applicazione della PEX. Per i soci imprenditori, il regime ordinario dell’art. 9 cit. si applica anche se, diversamente dalla partecipazione ricevuta, quella conferita non possiede i requisiti oggettivi per la PEX.; per i soci non imprenditori, invece, non assume rilevanza il “*minimum holding period*”.

Sotto il profilo elusivo, l’A. ritiene che il regime “controllato” dell’art. 177, c. 2, cit. abbia dignità giuridica pari, se non superiore (*cf.* il principio di diritto 10 del 2020) rispetto a quello “ordinario” dell’art. 9 cit. Conseguentemente, non sarebbe indebito l’eventuale vantaggio fiscale realizzato con l’operazione di conferimento in una *holding* della partecipazione seguito dalla cessione a terzi da parte di questa, anche perché gli effetti sono gli stessi rispetto a quelli che si sarebbero verificati se l’investimento fosse stato fin dall’inizio effettuato tramite la società *holding*, e non si verificano salti d’imposta essendo gli utili, quando distribuiti, tassabili allo stesso modo delle plusvalenze. Tuttavia, rileva l’A., sussiste un vantaggio finanziario – e quindi una possibile contestazione di abuso - costituito dal rinvio *sine die* della imposizione che, col tempo, potrebbe concretizzare un salto d’imposta, ed un potenziale uso improprio della liquidità nella holding, se non impiegata per fare vera attività d’impresa sul mercato (ad esempio, impiegando in modo “statico” la liquidità riveniente dalla cessione per finanziare o garantire i soci e/o loro congiunti). (NM)

## **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

## Dottrina

**“Dichiarazioni integrative “ultrannuali” da Patent Box: modalità di fruizione e incertezze applicative”** di A. GULISANO e N. SARACO, ne Il fisco 44/2021, pag. 4259

La conclusione degli accordi di ruling ascrivibili alla fruizione della c.d. *Patent Box* può comportare la presentazione di una o più dichiarazioni integrative ultrannuali a favore del contribuente.

Per ogni annualità oggetto di accordo, per effetto della variazione in diminuzione riconducibile al reddito agevolabile riveniente dall'utilizzazione di beni intangibili, può emergere un maggior credito o minore debito IRES e IRAP da indicare in dichiarazione dei redditi.

Gli AA. rilevano un elevato grado di incertezza riguardo le concrete modalità di utilizzo di detti crediti e per il momento consigliano, in aderenza alle indicazioni contenute nelle istruzioni alla dichiarazione, una condotta volta a privilegiare l'utilizzo prioritario verticale delle eccedenze di credito.

Inoltre, sempre in ossequio ad una condotta improntata a principi di cautela e prudenza propendono, tuttavia, per un concreto utilizzo postergato delle citate eccedenze creditorie con debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. (EM)

## Prassi Amministrativa

**Agevolazioni – Regime degli impatriati – Opzione da parte dei contro-esodati – Prolungamento di 5 anni**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 24 novembre 2021, n. 789, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La risposta afferma che i soggetti contro-esodati, iscritti all'AIRE che al 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime speciale per lavoratori impatriati, possano esercitare l'opzione per la proroga di ulteriori 5 anni del beneficio degli impatriati.

La disciplina degli impatriati è stata oggetto di disamina nella nostra Circolare Informativa n. 1/2022.

**Agevolazioni – Regime impatriati – Proroga – Periodo di esercizio dell'opzione**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 22 dicembre 2021, n. 854, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L'Agenzia delle entrate conferma che l'opzione per prolungare di ulteriori 5 anni il regime dei c.d. vecchi impatriati di cui all'art. 16 del D.Lgs. 147/2015, prevista dall'art. 5, comma 2-*bis* del D.L. 34/2019, non può essere esercitata prima del decorso dell'originario quinquennio di agevolazione.

Il caso analizzato dall'Agenzia riguarda la tassazione dei redditi provenienti da piani di azionariato e *bonus*, entrambi relativi alle prestazioni di lavoro delle annualità pregresse e con scadenza nel corso del quinquennio di rinnovo dell'agevolazione.

L'Agenzia conferma che, in capo al dipendente, la tassazione del reddito derivante dal diritto di opzione avviene al momento di esercizio dello stesso, indipendentemente dalla data di emissione e di consegna dei titoli, seguendo il principio di cassa, tipico dei redditi di lavoro dipendente.

In merito alla misura della ritenuta da operare sui redditi di lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di *stock option* e da *bonus* pluriennali, erogati a dipendenti che fruiscono del regime speciale degli impatriati, l'Agenzia osserva che gli stessi sono assoggettati a tassazione nella misura agevolata applicabile per ciascun periodo di imposta nel quale sono percepiti: cioè la tassazione avviene secondo le modalità previste nell'anno in cui il reddito è assoggettato a tassazione in capo al dipendente.

## **Agevolazioni – Trasformazione di DTA in crediti d'imposta – Conferimento di crediti deteriorati e irrilevanza degli interessi nel computo del valore nominale**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 29 dicembre 2021, n. 868, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla facoltà di trasformare in crediti di imposta le attività per imposte anticipate derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE, nel presupposto che sia effettuata la cessione a titolo oneroso a terzi di crediti pecuniari vantati verso debitori "inadempienti".

Il caso prospettato all'Agenzia riguarda il conferimento da parte di un istituto di credito di un portafoglio di crediti pecuniari deteriorati, vantati nei confronti di imprese in "temporanea" difficoltà economica, a fondi comuni di investimento. In virtù delle quote di partecipazione acquisite a fronte dell'apporto dei crediti, la società percepirà i profitti generati dai fondi.

L'Agenzia include il conferimento tra le operazioni di "cessione a titolo oneroso" che, stando al tenore letterale della norma, consentono di accedere al beneficio.

Viene chiarito inoltre che la nozione di valore nominale cui è collegato il limite quantitativo entro il quale è consentita la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta non comprende gli interessi scaduti che il cessionario ha contrattualmente diritto di esigere dal debitore.

## **IRES**

### **Prassi Amministrativa**

#### **IRES – Modalità di "recupero" dei disallineamenti tra i valori civilistici e i valori fiscali di taluni beni materiali ammortizzabili**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 3 novembre 2021, n. 761, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Con l'istanza di interpello è stato chiesto all'Agenzia delle entrate quale sia, in caso di variazione della vita utile dei beni, il periodo di imposta in cui deve essere riassorbito il disallineamento generatosi nei periodi di imposta precedenti ed emerso nell'anno di entrata in funzione del cespite. L'Agenzia ha ricordato che la risoluzione n. 98/2013 ha precisato che la svalutazione civilistica dell'immobilizzazioni materiali per perdite durevoli di valore può essere recuperata, ai fini IRES, deducendo quote di ammortamento più alte rispetto a quelle imputate a Conto economico, attraverso l'effettuazione di variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi; tali variazioni devono essere determinate nella misura massima consentita dalla normativa fiscale, pari alla differenza tra la quota di ammortamento calcolata in base al coefficiente previsto dal DM 31 dicembre 1988 e la quota di ammortamento imputata a Conto economico.

Tali principi, che consentono di riassorbire il disallineamento derivante dalla svalutazione solo civilistica attraverso un incremento delle quote annue di ammortamento fiscale (fino al limite massimo costituito dal coefficiente tabellare), valgono – secondo la risposta – anche per il disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali che emergono nell'anno di entrata in funzione del cespite, in caso di variazione della vita utile dei beni.

Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie, la variazione in diminuzione ai fini IRES debba essere recuperata nel primo periodo di imposta in cui vi è "capienza" per la deduzione di un'ulteriore quota di ammortamento fiscale, fino alla quota massima calcolata in applicazione delle aliquote tabellari previste dal DM 31 dicembre 1988.

Non è necessario, invece, aspettare il termine del periodo di ammortamento civilistico.

#### **IRES – Credito per le imposte pagate all'estero per i soggetti che beneficiano dell'agevolazione *patent box***

Principio di diritto Agenzia delle entrate 5 novembre 2021, n. 15, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Viene confermato il principio per cui, sulla base della formulazione letterale dell'art. 165 comma 1, del TUIR, il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero è riconosciuto solo quando venga rispettata la condizione del concorso di tali redditi alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia. Ne risulta che, nel caso in cui il reddito estero sia imponibile in misura parziale, come avviene in applicazione della detassazione delle royalties agevolate con il regime del *patent box*, il credito deve essere ridotto in misura corrispondente, ai sensi dell'art. 165, comma 10 del TUIR.

In merito al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo previsto dal comma 1 per determinare l'importo del credito, precisa che il reddito estero, diverso da quelli d'impresa e di lavoro autonomo, deve essere assunto al "lordo" dei costi sostenuti per la sua produzione, non risultando idoneo il sistema di tracciabilità delle spese posto a carico dei soggetti che intendono fruire del *Patent box*.

### **IRES – Imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni – Affrancamento derogatorio per le partecipazioni di controllo – Estensione alle società non residenti.**

Prov. Agenzia delle entrate 30 novembre 2021, n. 338266, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Il provvedimento riguarda la possibilità di affrancamento "derogatorio" per i maggiori valori fiscali delle partecipazioni di controllo iscritti nel bilancio consolidato a seguito di operazioni straordinarie e riferibili ad avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali (art. 15, comma 10-*bis* e 10-*ter* del DL 185/2008).

Il regime di affrancamento derogatorio prevede il versamento di un'imposta sostitutiva del 16% da versare in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel coso del quale è stata posta in essere l'operazione.

Si ricorda che l'art. 1, comma 81-82 della L. 205/2017 ha esteso la possibilità di tale affrancamento "derogatorio" anche alle partecipazioni di controllo in società non residenti anche senza stabile organizzazione.

Abrogando e sostituendo il precedente provv. n. 77035/2014, il provvedimento esamina quindi ambito di applicazione, base imponibile da assoggettare al regime, effetti dell'esercizio dell'opzione e ambito temporale di applicazione alla luce delle modifiche introdotte.

### **IRES – Conversione di azioni di categoria in azioni ordinarie – Periodo di possesso – Decorrenza.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 dicembre 2021, n. 818, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Nel caso di specie, le azioni appartenenti ad una specifica categoria, a seguito del verificarsi di un "evento di *exit*" da parte di un socio, vengono convertite in azioni di categoria ordinaria:

- in base ad un rapporto di conversione che tiene conto del diritto patrimoniale rafforzato che le caratterizza;
- che possono essere cedute percependo in questo modo la quota corretta dell'importo complessivo derivante dall'operazione.

L'Agenzia osserva che nel periodo compreso tra la sottoscrizione dell'aumento di capitale ed il realizzarsi dell'evento di *exit* non è avvenuta alcuna modificazione in relazione al soggetto detentore degli strumenti finanziari partecipativi in argomento.

Ritiene poi, che la conversione rappresenti un fenomeno intimamente collegato all'evento "*exit*" che avviene in via automatica al fine di garantire l'ottenimento della quota dei diritti patrimoniali aggiuntivi da parte dei sottoscrittori dei titoli originari e che tale evento risulti predefinito al momento della sottoscrizione degli strumenti originari.

L'Agenzia conclude che la conversione individua il momento in cui al detentore delle azioni "di categoria" è attribuito il rendimento "in natura" degli strumenti originariamente sottoscritti e che, in relazione alle azioni attribuite, il requisito dell'*holding period* ai fini della *participation exemption* (art. 87, comma 1, lett. a) del TUIR) "decorre da tale istante"

### **IRES – Iper-ammortamenti – Meccanismo di recupero in caso di cessione dei beni in *leasing* – Periodo di sorveglianza**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 dicembre 2021, n. 826, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Il periodo di sorveglianza per il *recapture* dell'iper-ammortamento è il medesimo per i beni in *leasing* e per i beni acquistati in proprietà.

Nella risposta l'Agenzia delle entrate afferma che, in considerazione della sostanziale equivalenza tra l'acquisto di proprietà del bene e la sua acquisizione con contratto di *leasing*, nel caso prospettato, il contribuente debba applicare il meccanismo del *recapture* alle quote capitale dei canoni di *leasing* e alle quote di ammortamento calcolate e dedotte sul bene agevolato laddove lo stesso venga ceduto (o delocalizzato all'estero) all'interno del teorico periodo di fruizione dell'iper-ammortamento del bene calcolato, applicando i coefficienti previsti dal DM 31 dicembre 1988, come se l'istante avesse acquisito – fin dall'origine – il bene in proprietà anziché in *leasing*.

Tale soluzione, secondo l'Agenzia, garantisce ai fini del *recapture* dell'iper-ammortamento una parità di trattamento tra un soggetto che acquisisce il bene in proprietà e un soggetto che acquisisce un bene analogo tramite un contratto di locazione finanziaria.

### **IRES – Scissione – Riporto delle perdite fiscali – Patrimonio netto incapiente - Condizioni**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 dicembre 2021, n. 864, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Se il patrimonio netto trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria è inferiore alle perdite fiscali da attribuire, il diritto al riporto delle perdite in deroga alle limitazioni previste dall'art. 173, comma 10 del TUIR è vincolato alla dimostrazione della capacità del ramo di azienda trasferito alla società beneficiaria di produrre reddito in modo autonomo e – ove ciò non sia possibile – alla dimostrazione che i beni trasferiti hanno plusvalenze latenti tali per cui la loro valorizzazione a valore corrente anziché al valore storico porta ad avere un patrimonio netto a valori anch'essi correnti di importo superiore alle perdite fiscali trasferite.

### **IRES – PEX – SFP acquisiti per il recupero dei crediti bancari – Disapplicazione del regime – Equiparazione alle azioni - Condizioni**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 dicembre 2021, nn. 865, 866 e 867, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Con le risposte nn. 865, 866 e 867, l'Agenzia commenta l'applicazione dell'art. 113 del TUIR nel caso degli strumenti finanziari partecipativi (SFP) emessi da una società a fronte del credito vantato da una banca verso la medesima.

Ai fini della disapplicazione della *participation exemption*, è necessario che gli SFP ricevuti dagli intermediari finanziari siano assimilabili alle azioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR.

Quest'ultima disposizione pone come condizione la presenza di una remunerazione totalmente legata ai risultati economici di un'impresa (o di una società appartenente al suo gruppo o di un singolo affare), per assimilare il titolo o lo strumento finanziario ad una partecipazione societaria, indipendentemente dal rapporto sottostante in base al quale il titolo è stato creato.

Nel caso analizzato nella risposta interpello n. 865/2021, l'eventualità che i titolari di SFP possano ricevere un *quid* non costituito e neppure connesso con i risultati economici dell'emittente, esclude alla radice l'assimilazione di detti SFP alle azioni.

La risposta interpello n. 867 si occupa di SFP la cui remunerazione può avvenire, tra le varie ipotesi, attraverso l'attribuzione ai titolari di "riserve" disponibili/distribuibili. Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, la circostanza che tale previsione non sia stata limitata alle sole riserve di utili fa presumere che, nell'ipotesi di riduzioni volontarie del capitale sociale, sia possibile remunerare gli SFP con poste patrimoniali diverse da quelle espressive di utili o riserve di utili, avendo la possibilità di ottenere dei proventi sulla base della volontà dei soci di liberare capitale sociale, fino a integrale concorrenza del valore nominale residuo degli SFP.



Pertanto, anche in questo caso non si integra il requisito della partecipazione (totale) ai risultati economici dell'emittente, poiché risulta possibile attribuire ai titolari delle SFP delle riserve di capitale che non derivano dai risultati dell'emittente.

La risposta n. 866 ha ammesso la disapplicazione del regime di cui all'art. 87 del TUIR in relazione ad azioni ordinarie acquisite a seguito di conversione di crediti vantati verso l'emittente che ha aderito ad un accordo di ristrutturazione.

In questo caso, ancorché il credito non sia più iscritto in bilancio (in quanto sostituito dall'iscrizione di una partecipazione), per effetto della procedura menzionata non viene meno il regime originario ad esso riferibile, con conseguente riconoscimento fiscale delle perdite su crediti conseguite e/o delle svalutazioni operate ai sensi, rispettivamente, degli artt. 101, comma 5 e 106 del TUIR.

### **IRES – Perditi su crediti prescritti – Periodo di competenza – Condizioni.**

Principio di diritto Agenzia delle entrate 29 dicembre 2021, n. 16, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Con il principio di diritto l'Agenzia delle entrate conferma che, a prescindere dall'applicazione del principio di derivazione rafforzata, la prescrizione del credito costituisce evento idoneo a consentire la deduzione della relativa perdita dal reddito di impresa.

Peraltro, l'avvenuta prescrizione rappresenta il momento limite oltre il quale la deduzione non è più ammessa.

### **IRES – Fusione di due soggetti non residenti – Effetti sui consolidati italiani**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 30 dicembre 2021, n. 885, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L'Agenzia delle entrate ha analizzato un'operazione di fusione per incorporazione tra soggetti non residenti e la possibilità di continuazione del regime di consolidato nazionale ex art. 117 del TUIR, con riferimento al consolidato della stabile organizzazione in Italia della società incorporata e al consolidato delle partecipate italiane della società incorporata.

L'Agenzia ha chiarito che il consolidato fiscale ex art. 117 del TUIR dell'incorporante può proseguire senza soluzione di continuità, in quanto permangono tutti i requisiti di controllo prescritti dagli artt. 117 e 120 del TUIR rispetto alle società consolidate italiane esistenti.

Dal punto di vista degli adempimenti, l'Agenzia delle entrate osserva che l'inclusione delle controllate italiane dell'incorporata all'interno del consolidato dell'incorporante non rappresenta una conseguenza diretta e automatica della fusione, in quanto tale operazione non ha alcun riflesso di integrare, di per sé, i due consolidati che resterebbero distinti.

Al tal fine, le controllate italiane dell'incorporata non residente devono esercitare un'apposita opzione ai sensi dell'art. 117 comma 2 del TUIR.

### **IRES – Commissioni per servizi di collocamento di prodotti finanziari – Trattamento fiscale**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 30 dicembre 2021, n. 891, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La risposta ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle commissioni incassate da una società per i servizi di promozione e collocamento sul mercato di prodotti finanziari sviluppati da banche e istituti di credito.

Nel caso di specie, gli accordi contrattuali prevedono la restituzione di parte delle commissioni in caso di estinzione anticipata del prestito da parte del cliente ovvero di surroga presso altra banca o istituto di credito.

L'Amministrazione finanziaria ritiene che la fattispecie in esame non rientri nell'ambito applicativo dell'art. 3 del D.M. 10.1.2018 "poiché pur acquisendo la Banca il controllo sul servizio di intermediazione alla data in cui lo stesso viene reso, non si è in presenza di un corrispettivo variabile relativo ad una vendita con diritto di reso espressamente disciplinata dalla disposizione in esame". Pertanto, assume rilevanza sul piano fiscale l'impostazione contabile adottata dalla società istante la quale, in applicazione dell'IFRS 15, rileva un ricavo netto pari alla differenza tra il valore delle commissioni maturate nel periodo sulla base dei finanziamenti erogati al lordo di

eventuali retrocessioni (iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale come "credito") e il valore atteso delle commissioni da retrocedere determinate sulla base del rischio di estinzione anticipata del prestito.

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

**IRES – Fusione con riduzione della catena partecipativa – Abuso del diritto – Non sussiste**  
Cass., sez. trib. 19 novembre 2021, n. 35398, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Con l'ordinanza la Corte di Cassazione ha considerato non passibile di abuso del diritto un'operazione di fusione ex art. 172 del TUIR nella quale una società per azioni ha incorporato un'altra spa e due società di persone commerciali (una snc e una sas), le cui compagini sociali risultavano riconducibili a quella dell'incorporante.

La Cassazione considera rilevante la circostanza che la fusione in argomento risulta diretta a riorganizzare il gruppo societario e ad "accorciare la catena di controllo", realizzando in questo modo risparmi di costi di struttura e snellendo la gestione amministrativa.

Muovendo da queste considerazioni, si enuncia quindi il seguente principio di diritto "in tema di elusione fiscale, sono prive di carattere elusivo e non integrano l'abuso del diritto le operazioni straordinarie sul capitale delle società giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche d'ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa (come può accadere nell'ipotesi della fusione di più società finalizzata alla riduzione del numero degli enti partecipanti all'operazione, tramite la creazione di una nuova compagine societaria), volte non già a realizzare un indebito risparmio d'imposta e l'erosione della base imponibile, ma a semplificare e razionalizzare l'intera struttura gestionale, e ad abbattere i costi complessivi.

**IRES – Compenso dipendente che riveste la carica di presidente del CDA – E' indeducibile**  
Cass., sez. trib. 23 novembre 2021, n. 36362, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento in materia di indeducibilità dei costi di lavoro dipendente riferiti a quei soggetti che rivestono la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico di una società di capitali.

Secondo i giudici, occorre adeguarsi al seguente principio di diritto: "il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente"

## REDDITI DI CAPITALE

### Dottrina

**"In controtendenza all'orientamento pregresso sulla riqualificazione delle polizze *unit-linked*",** di S. LOCONTE, in Riv. Giur. Trib. n. 12/2021, pag. 1011



L'A. commenta le due sentenze "gemelle" della CTR Lombardia (nn. 1864 e 1865 del 14 aprile 2021) sul trattamento fiscale delle polizze *unit-linked* e *index-linked* la quale, in controtendenza rispetto all'orientamento dell'Agenzia delle Entrate e di una parte della giurisprudenza non solamente di merito, ha respinto il ricorso dell'Amministrazione, tendente a negarne la natura assicurativa ed a riqualificarle come semplici e generici "investimenti finanziari" ai fini civilistici oltre che fiscali, in presenza di determinati indici, quali:

- a) premio unico e non rateale;
- b) mancanza di funzione previdenziale, in quanto la prestazione non è legata a particolari eventi;
- c) traslazione dalla Compagnia al cliente del rischio demografico, data la mancanza di una garanzia di ulteriore prestazione in caso di morte dell'assicurato;
- d) collegamento tra entità del capitale restituito rispetto alla performance di titoli o altri strumenti finanziari in cui era stato investito il premio;
- e) nessuna garanzia di restituzione/rimborso di un capitale, nemmeno minimo.

L'A., quindi, avverte che la riqualificazione del rapporto da polizza in contratto d'investimento può comportare, oltre l'inapplicabilità dell'art. 1923, c. 1, c.c. in tema di (im)pignorabilità delle somme dovute dall'assicuratore, la nullità della polizza stessa ex art. 23 del TUF per mancata stipulazione del "contratto quadro", segnalando la giurisprudenza, anche di Cassazione, conforme al citato indirizzo.

Tuttavia "nessuna norma, interna o di matrice europea contiene alcun riferimento agli indici elaborati dall'Amministrazione finanziaria" e dalla giurisprudenza (nazionale)"; anzi, nelle Direttive attuate dal codice delle assicurazioni e dal testo unico della finanza viene identificato come "prodotto di investimento assicurativo un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto, in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto alle fluttuazioni del mercato". Oltretutto, la Direttiva 2016/97/UE considera tutti i contratti emessi da Compagnie che operano nel ramo terzo come polizze vita, a prescindere dalla sussistenza o meno di garanzie di copertura del rischio finanziario e il Regolamento PRIIP (Regolamento EU1286/ del 26 novembre 2014) ha introdotto la nozione di "prodotto di investimento assicurativo".

Ma l'aspetto della questione che l'A. intende risaltare è che le due sentenze si pongono nel solco della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che nelle proprie pronunce, anche recenti (cfr. causa C-542/2016, del 31 maggio 2018), ha identificato le polizze in questione come contratti assicurativi, qualora almeno si preveda "il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato o del verificarsi di altro evento". (NM)

### **Prassi Amministrativa**

#### **Redditi di capitale – Finanziamenti a medio-lungo termine – Esenzione dalla ritenuta – Banche stabilite nel Regno Unito - Esclusione**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 dicembre 2021, n. 839, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L'Agenzia delle entrate ha escluso l'applicazione per le banche stabilite nel Regno Unito dell'esenzione dalla ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da finanziamento a medio-lungo periodo corrisposti da imprese residenti nei confronti di banche stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea.

#### **Redditi di capitale – Piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Disciplina fiscale**

Circ. Agenzia delle entrate 29 dicembre 2021, n. 19, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate commenta le novità apportate alla disciplina fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) dal D.L. n. 124/2019 e dal D.L. n. 34/2020 e sul credito d'imposta previsto dalla legge di bilancio 2021.

Tra le principali precisazioni, dell’Agenzia:

- il regime dei PIR e il regime fiscale degli investimenti in *start-up* e in PMI innovative non sono alternativi e possono, quindi, essere applicati insieme;
- le quote di srl possono rientrare tra gli investimenti oggetto di agevolazione nei piani ordinari solo se offerte al pubblico, mentre non vi sono limitazioni per le quote detenute nei piani alternativi (quelli costituiti a partire dal 19 maggio 2020).

L’Agenzia ha anche esaminato i rapporti tra intermediari diversi coinvolti nella gestione del PIR e le novità contenute nella legge di bilancio 2021 che ha introdotto, in relazione ai cd. “PIR alternativi” costituiti dal 1° gennaio 2021, un credito di imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti da investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d’imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.

Quanto ai piani di risparmio a lungo termine, la Legge di bilancio 2017 ha introdotto un regime di non imponibilità per gli investimenti che rispettino determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e regole, a partire dall’obbligo di mantenere gli investimenti per almeno cinque anni. I redditi generati da questi prodotti non sono tassati come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione.

## **REDDITI DI IMPRESA**

### **Dottrina**

**“Sempre più dubbi sulla natura della riserva di rivalutazione”** di G. ALBANO, ne Il fisco 47-48/2021, pag. 4525

L’A. esamina criticamente la bozza di circolare su rivalutazione e riallineamento che l’Agenzia delle entrate ha posto in consultazione lo scorso dicembre.

Il documento conferma una serie di principi già affermati nelle numerose risposte ad interpello pubblicate e non pubblicate, ma contiene anche diversi chiarimenti dal contenuto innovativo.

La parte più interessante e probabilmente anche quella più controversa è quella relativa alla riserva di rivalutazione e da riallineamento.

L’art.13 della Legge 342/2000 delinea due discipline separate delle riserve di rivalutazione, ai fini civilistici e fiscali.

In particolare, mentre i commi 1 e 2 stabiliscono la disciplina civilistica del saldo di rivalutazione escludendone qualsiasi utilizzo diverso dall’imputazione a capitale o a riserva vincolata, il comma 3 detta la disciplina fiscale del saldo (nel solo caso in cui lo stesso non sia stato affrancato col pagamento dell’imposta sostitutiva del 10%) prevedendone l’imposizione in caso di attribuzione ai soci mediante riduzione della riserva.

Sotto il profilo strettamente fiscale le riserve da rivalutazione dovrebbero considerarsi come riserve soggette a vincolo di sospensione di imposta “moderato”, nel senso che il presupposto impositivo per la loro tassazione scatterebbe solo nel caso di una loro distribuzione ai soci.

Ciò nonostante, in relazione ai possibili utilizzi della riserva, l’Agenzia, negli ultimi interPELLI non pubblicati, sembra aver affermato il principio secondo cui le riserve da rivalutazione sarebbero riserve soggette a vincolo di sospensione “radicale”, in quanto la tassazione scatterebbe ogniqualvolta la riserva fosse impegnata per utilizzi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio oppure quando fosse ridotta senza l’osservanza delle formalità di cui all’art. 2445 c.c.

Tale impostazione viene ora ribadita nella bozza di circolare ove si afferma che, in caso di scissione di una società che ha effettuato la rivalutazione (senza affrancare la riserva in sospensione di imposta) la società beneficiaria dovrà ricostituire le riserve di rivalutazione in sospensione di imposta attribuite dalla scissa anche per l’eccedenza rispetto all’aumento di capitale o all’avanzo di scissione.

Ove la beneficiaria non disponesse di sufficienti riserve libere proprie da vincolare, le riserve da rivalutazione eccedenti dovrebbero concorrere a formare il suo reddito imponibile.

In sostanza, secondo la bozza di circolare, le riserve di rivalutazione in sospensione di imposta non rientrerebbero tra quelle "tassabili solo in caso di distribuzione", per le quali l'art.172, comma 5 TUIR impone la ricostruzione solamente nei limiti dell'aumento di capitale e dell'avanzo di fusione o scissione.

Detto principio in realtà, secondo l'A., contrasta con le indicazioni fornite in passato dall'Agenzia in tutte le circolari di commento della disciplina delle rivalutazioni, nonché in sede di applicazione della disciplina di ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta in caso di fusione o scissione, ove l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto che le riserve di rivalutazione sono riserve con vincolo di sospensione "moderato", ossia riserve per le quali non vi è obbligo di ricostituzione se non nei limiti dell'avanzo o dell'annullamento di capitale eccedente rispetto al capitale delle società partecipanti all'operazione.

In pratica l'Agenzia a ben vedere sembra sovrapporre i vincoli derivanti dal regime di sospensione di imposta con i vincoli di ordine civilistico che caratterizzano le riserve da rivalutazione.

Infatti, l'unico presupposto impositivo delineato dal legislatore, e che fa venir meno il regime di sospensione di imposta delle riserve da rivalutazione è quello contenuto nel citato art. 13 della legge 342/200, e cioè l'eventualità che la riserva da rivalutazione venga distribuita ai soci.

Le previsioni relative alle modalità di utilizzo previste al comma 2 attengono, invece, ai vincoli civilistici che gravano sulla riserva. Solo a questi fini viene richiesto che la riduzione della riserva debba seguire le medesime formalità previste per il capitale sociale e che, in caso di destinazione a copertura della perdita di esercizio, si debba procedere ad una sua ricostituzione con gli utili futuri.

L'A. non ritiene affatto corretto ricollegare il regime di sospensione di imposta a requisiti e condizioni concepiti per finalità di ordine civilistico.

Di notevole interesse è la posizione dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla possibilità di effettuare un riallineamento parziale qualora vi sia incapienza di riserve e, ancora, alla possibilità di estendere il vincolo di sospensione di imposta sull'utile 2020.

Un aspetto associato all'utilizzo della riserva di rivalutazione o da riallineamento non trattato nella bozza attiene all'esistenza o meno di eventuali ordini di priorità nell'utilizzo delle riserve a copertura delle perdite di esercizio. (EM)

\*\*\*\*\*

In data 1° marzo 2022 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 6/E. Rispetto alla bozza, andando nel senso auspicato dall'A., l'Agenzia ha riconosciuto che le riserve di rivalutazione/riallineamento sono riserve con vincolo di sospensione "moderato", e quindi tassabili solo in caso di distribuzione e per le quali non vi è un obbligo di ricostituzione se non nei limiti dell'avanzo di fusione o dell'annullamento di capitale cedente rispetto a quello delle società partecipanti all'operazione.

**“La nuova disciplina delle CFC tra i dubbi applicativi e il ritardo nei chiarimenti”**, di D. CECCARELLI e F. SUSINI, in La gest. Straord. Impr., 6/2021, p.76.

Ad oltre due anni dall'introduzione della nuova disciplina sulle *Controlled Foreign Companies* (in breve, CFC) il quadro nell'ambito del quale sono chiamati a muoversi gli operatori risulta ancora incerto sia perché i chiarimenti di prassi sono stati forniti con notevole ritardo (cfr. Circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021) sia perché permangono ancora una serie di dubbi applicativi circa la nuova normativa. Come noto, la disciplina sulle CFC si propone di contrastare il fenomeno dell'erosione della base imponibile e dello spostamento dei profitti in altre giurisdizioni, attribuendo al paese di residenza del soggetto controllante la facoltà di assoggettare a tassazione per trasparenza il reddito della CFC in presenza di determinate condizioni. In questo intervento gli AA. affrontano gli aspetti caratterizzanti la nuova disciplina così come interpretati dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, gli AA. ripercorrono l'evoluzione normativa ed il contesto internazionale all'interno del quale ha trovato la propria genesi l'attuale disposizione sulle CFC, trattando degli aspetti riguardanti i profili soggettivi con l'individuazione dei soggetti residenti a cui la norma è diretta e dei soggetti esteri nei cui confronti è applicabile, ovvero quando la tassazione effettiva è inferiore alla metà di quella cui sarebbe stato colpito qualora il soggetto estero fosse stato residente in Italia.

Nel nuovo impianto della norma, integrati gli elementi soggettivi e una volta verificato il requisito del controllo, una delle due condizioni per la tassazione per trasparenza è l'assoggettamento a

tassazione effettiva inferiore alla metà di quella cui il soggetto estero sarebbe stato assoggettato qualora residente in Italia. A tale riguardo, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (cfr. punto 5.1) prevede che sia ai fini della tassazione effettiva estera che della tassazione virtuale interna sono irrilevanti *“le variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro (ad es. gli ammortamenti)”*. Su tale punto, la circolare intende chiarire che la distinzione tra le variazioni temporanee con riversamento certo e predeterminato (che dovrebbero essere sterilizzate cioè non essere rilevanti ai fini del calcolo della tassazione effettiva) e quelle senza riversamento certo e predeterminato (che dovrebbero essere rilevanti) ha la finalità di evitare il rischio che il *test* sia superato anche nel caso in cui la legislazione estera consenta il *“rinvio sine die della tassazione dei ricavi o la deduzione anticipata di costi* (che, in ipotesi, potrebbero non manifestarsi mai in futuro), *ovvero che le regole italiane di determinazione del reddito imponibile avrebbero rinviato sine die la deduzione di determinati costi considerati deducibili all'estero ovvero anticipato l'imposizione di ricavi che si manifesteranno presso la controllata soltanto in futuro, in un periodo di tempo non meglio definito”*. Pertanto, sembra che l'intento dell'Agenzia delle Entrate non sia tanto quello di definire modalità semplificate di determinazione della tassazione effettiva, cosa che era voluta dalla norma e per la quale disposizioni di dettaglio erano state demandate al provvedimento, quanto di colpire specifici fenomeni elusivi, ulteriori rispetto a quelli che già la tassazione per trasparenza vorrebbe combattere. Questo non appare condivisibile, a parere degli AA., ed è frutto di un fraintendimento concettuale delle variazioni fiscali discusse. Infatti, per definizione, le variazioni temporanee cioè quelle non permanenti sono tutte e sole le variazioni fiscali che prevedono prima o poi un riversamento: l'unico elemento di incertezza può riguardare il momento del riversamento e l'ammontare esatto che in ogni singolo periodo futuro verrà riversato. Se il riversamento non è previsto la variazione fiscale è da ritenersi permanente. Inoltre, la distinzione tra variazioni fiscali permanenti e temporanee è di derivazione contabile e la loro individuazione deve essere effettuata sulla base dei principi contabili adottati. L'ulteriore specificazione introdotta distingue tra il calcolo della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale interna senza una ragione di sistema poiché i due calcoli logicamente e per equità dovrebbero invece seguire gli stessi criteri. Infatti, se l'obiettivo è quello di valutare la tassazione effettiva che la società estera subirebbe qualora fosse residente in Italia non si vede nessuna giustificazione nell'impiegare criteri di determinazione degli imponibili non omogenei. L'Agenzia delle Entrate cerca di spiegare questa nuova impostazione sostenendo che in questi casi le esigenze di cautela che hanno portato ad escludere l'irrilevanza delle variazioni senza riversamento certo e determinato non sono necessarie perché quell'effetto che si vorrebbe contrastare non si manifesta. Infatti, relativamente al calcolo della tassazione effettiva estera la circolare sostiene che l'effetto di differimento indefinito dell'imposizione non può verificarsi nei casi in cui le variazioni fiscali abbiano già incrementato l'imponibile estero. Secondo la stessa logica quindi nel caso della tassazione virtuale italiana non si avrebbe differimento indefinito della deduzione qualora l'effetto delle variazioni fiscali fosse una riduzione anticipata della base imponibile. (WR)

**“La delega per la riforma del reddito d'impresa: un percorso ancora incerto”** di G. FERRANTI, ne Il fisco 44/2021, pag. 4207

La riforma del reddito d'impresa delineata nel disegno di Legge delega per la riforma fiscale prevede la coerenza delle stessa con il “sistema di imposizione personale sui redditi di tipo duale” e mira a conseguire la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese nonché a consentire il rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali. I principi contenuti nel disegno di legge riguardano: *i)* applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione ai redditi direttamente derivanti dall'impiego di capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'IRES; *ii)* le limitazioni delle distorsioni di natura fiscale delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale; *iii)* il rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali; *iv)* il graduale superamento dell'IRAP.

È stato innanzitutto previsto che l'imposizione complessiva del reddito d'impresa dovrà essere coerente con il sistema di imposizione personale sui redditi di tipo duale, all'interno del quale è

stabilita l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione ai redditi derivanti dall'impiego di capitale, nonché ai redditi direttamente derivanti dall'impiego di capitale delle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi a cui si applica l'IRES. Il sistema duale dovrebbe basarsi, secondo il disegno di Legge delega, sulla netta separazione tra i redditi da lavoro in senso lato, che vanno tassati con aliquota progressiva, e gli altri redditi come quelli di natura finanziaria e immobiliare da tassare con aliquota proporzionale. I redditi di capitale di natura mobiliare e immobiliare sono già in gran parte tassati con aliquote proporzionali però non uniformi tra di loro. L'imposizione sostitutiva di alcuni redditi dei fabbricati (v. cedolare secca) è prevalentemente finalizzata al contrasto dell'evasione e a favorire l'emersione del sommerso e sarebbe al riguardo opportuno eliminare le asimmetrie impositive rispetto ai redditi di natura finanziaria. Si potrebbe allineare a tal fine l'aliquota della cedolare sugli affitti di immobili abitativi a canone non concordato e quella prevista per la tassazione delle rendite finanziarie. Un analogo allineamento potrebbe riguardare l'aliquota applicata in caso di affitto di immobili abitativi a canone concordato e quella prevista per la tassazione dei titoli di Stato. Si dovrebbe inoltre eliminare l'attuale regola della inapplicabilità della cedolare secca ai locatori società semplici con soci persone fisiche al fine di evitare un'ingiustificata discriminazione. Andrebbe altresì prevista la tassazione dei canoni di locazione per cassa anziché a prescindere dalla loro effettiva percezione come avviene attualmente al fine di non penalizzare contribuenti che già subiscono un danno economico a causa della morosità dell'inquilino. In questa prospettiva è fondamentale individuare la misura della medesima aliquota proporzionale evitando un aumento delle cedolari secche attualmente applicate per i redditi di natura immobiliare nonché la loro estensione ai redditi figurativi. Altro punto riguarda le plusvalenze. Viene ricordato che le plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati e terreni non edificabili realizzate dopo il quinquennio dall'acquisto o dalla costruzione non sono attualmente imponibili ai fini IRPEF. Si dovrebbe mantenere la differenziazione fra questo tipo di plusvalenze e quelle derivanti dalla cessione di aree edificabili e realizzate mediante lottizzazione di terreni, contrassegnate, invece, da un chiaro intento speculativo.

I redditi di impresa e di lavoro autonomo hanno natura mista derivando dall'impiego sia del lavoro che del capitale e bisogna stabilire qual è il criterio da applicare per individuare i redditi direttamente derivanti dall'impiego del capitale. Si dovrà fare probabilmente riferimento al cosiddetto "rendimento normale del capitale" per la cui identificazione sono stati adottati in passato sistemi complessi (cfr. *la vecchia DIT*). Per compensare un tale aggravio operativo dovrebbe essere previsto un significativo risparmio fiscale, così come occorrerà presidiare il rischio di arbitraggi e trasformazioni dei redditi da lavoro a capitale. Al riguardo è stato ricordato che in Norvegia il reddito di capitale implicito dei redditi misti è ottenuto applicando agli *asset* un tasso figurativo medio di ritorno sul capitale fissato da un apposito D.M.. Non è stata prevista l'estensione del sistema duale in esame ai soggetti IRES. Si intende evidentemente mantenere l'ACE per la quale appare opportuno prevedere un ulteriore potenziamento. A questo riguardo è stato osservato che tra i redditi di capitale andrebbero inclusi anche i redditi di impresa prodotti dai soggetti IRES, sicché ne andrebbe omogeneizzata l'aliquota impositiva a quella degli altri redditi di capitale optando per una regola corrispondente a quella del primo scaglione dell'IRPEF. Altri autori hanno proposto per tutte le imprese, soggette sia all'IRPEF che all'IRES, una tassazione del reddito "a doppia aliquota", basata su due momenti impositivi diversi: quello in cui l'utile è prodotto, come avviene attualmente, e quello in cui l'utile è distribuito o destinato a finalità estranee all'impresa (con un meccanismo simile all'imposta sul reddito d'impresa – IRI, istituita e poi abrogata prima che entrasse in vigore).

La riforma prospettata dovrà assicurare la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale. Si fa riferimento all'abrogata IRI, che si trattava di un'imposta introdotta per uniformare il trattamento, ai fini delle imposte sui redditi delle imprese individuali e delle società di persone, con quello delle società di capitali attenuando temporaneamente la progressività dell'imposizione sulle imprese soggette all'IRPEF, finché gli utili non fossero prelevati dall'imprenditore, dai collaboratori familiari o dai soci e fatti concorrere alla formazione del loro reddito complessivo. Questo regime era basato su due presupposti impositivi differenti per ognuno dei quali era stata prevista l'applicazione di una apposita aliquota: a) una imposizione sarebbe dovuta avvenire al momento della produzione del reddito, con applicazione dell'aliquota IRES

fintanto che gli utili prodotti dall'impresa restavano nella stessa; b) un'ulteriore imposizione si sarebbe verificata al momento della distribuzione del reddito prodotto dall'impresa.

Tra le linee guida della legge delega per la riforma fiscale vi è anche la semplificazione e razionalizzazione dell'IRES, da attuarsi anche "attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali", con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti. Anche se la disposizione fa espresso riferimento alla sola disciplina degli ammortamenti, appare ragionevole ritenere che l'intervento possa avere un più ampio respiro anche in considerazione della finalità che il legislatore intende perseguire ossia – come esplicitato anche dalla Relazione illustrativa – la riduzione degli oneri di gestione a carico delle imprese. Questo obiettivo dovrà essere raggiunto anche attraverso la riduzione delle variazioni in aumento e in diminuzione, da apportate all'utile di esercizio, visto che tali variazioni sono diventate nel corso degli anni troppe e molto difficili da gestire, dando luogo a numerose controversie interpretative tra Amministrazione finanziaria e contribuenti. Tali variazioni (eccessive e complesse) sono frutto di un retaggio del passato in cui non esisteva un Organismo di contabilità, un obbligo di revisione né tantomeno Organismi di vigilanza, che assicurassero regole contabili chiare e uniformi e ponessero un presidio alla loro corretta applicazione. Prendendo atto del nuovo scenario, quindi, bisognerebbe puntare sempre di più sul principio di derivazione rafforzata. In particolare, potrebbe essere attribuita piena rilevanza fiscale agli ammortamenti contabilizzati in bilancio rispettando i principi civilistici e contabili, anziché limitarsi alla revisione dei coefficienti stabiliti dal D.M. 31/12/88, più volte annunciata e mai operata. In tal caso non ci sarebbe perdita di gettito ma solo una diversa "spalmatura" temporale nei successivi periodi d'imposta. L'A. pone l'accento sulla circostanza che guardando alla serie storico-statistica delle variazioni in aumento e in diminuzione, se ne deduce che le variazioni in diminuzione sono quantitativamente superiori a quelle in aumento, con la conseguenza che l'Erario acquisirebbe molte più entrate se l'IRES e l'IRPEF venissero calcolate direttamente sull'utile ante imposte. Tolte le variazioni di sistema che non possono essere eliminate (per lo più relative a dividendi e plusvalenze) residua un novero molto ampio di altre variazioni fiscali che potrebbero essere rimosse senza impatti rilevanti sul gettito.

In un'ottica poi di avvicinamento delle modalità di calcolo del reddito d'impresa italiano a quello degli altri paesi europei dovrebbero essere in primo luogo eliminate le attuali limitazioni alla deducibilità dei costi relativi ad autovetture che risultano particolarmente penalizzanti per i contribuenti italiani. Dovrebbe essere altresì introdotto anche nel nostro ordinamento l'istituto del riporto all'indietro delle perdite (cd. *carry back*) che consente di riliquidare le imposte degli esercizi precedenti a quello di realizzo della perdita, ottenendo il rimborso delle somme già versate, in conformità a quanto richiesto dalla Commissione Europea in una recente raccomandazione. Anche sul lato degli interessi passivi potrebbero essere compiute delle scelte di armonizzazione con il resto dell'Europa, superando le vigenti limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi. Dovrebbe essere eliminata la disciplina delle società di comodo e di quelle in perdita sistemica. Sarebbe, infine, opportuno un intervento di riordino e razionalizzazione delle agevolazioni fiscali attualmente previste per le imprese, privilegiando quelle che consentono di ottenere un effettivo stimolo alla crescita economica e quelle che favoriscono l'apertura delle attività imprenditoriali (e non la loro dismissione), che siano mirate alla formazione dei dipendenti e agli investimenti in beni strumentali soprattutto quelli in alta tecnologia per la ricerca e lo sviluppo.

Viene infine previsto il graduale superamento dell'IRAP. Si tratta di una previsione generica in quanto non sono state fornite ulteriori precisazioni al riguardo anche se è stato precisato che tale superamento opererebbe esclusivamente per le attività economiche private mentre l'IRAP sarà mantenuta per la Pubblica amministrazione e gli enti non commerciali. La conseguente perdita di gettito potrebbe essere in parte sostituita, compensata da un incremento di tassazione nel settore delle imposte ambientali e da una patrimoniale da applicare alle strutture societarie e alle altre strutture utilizzate come contenitori, mentre la differenza potrebbe essere recuperata attraverso un'addizionale regionale all'IRES.

Altri commentatori hanno sostenuto che un'addizionale all'IRES così come all'IRPEF sui redditi di impresa e di lavoro autonomo non sarebbe proponibile per vari motivi e che sarebbe preferibile optare per una sorta di contributo di solidarietà da applicare con aliquota anche inferiore alle attuali aliquote IRAP ma su tutti i redditi che sono gettati all'IRPEF o all'IRES, compresi quelli soggetti a ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva. È stato anche proposto di sostituire l'IRAP con un'addizionale alle imposte sui redditi, sostenendo che tale addizionale non dovrebbe riguardare

gli esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali che oggi sono esclusi per assenza dell'autonoma organizzazione. È stato anche proposto in via semplificatrice di applicare la sovrimposta alla stessa base imponibile delle imposte sui redditi. A parere dell'A. la strada preferibile sarebbe quella di sostituire l'IRAP con un'addizionale dell'IRES, applicando la medesima base imponibile dell'imposta personale. Sempre per motivi di semplificazione poi si potrebbe evitare di applicare un'addizionale anche all'IRPEF, visti i numerosi casi di esclusione previsti nell'ambito degli esercenti arti o professioni e degli imprenditori individuali dall'applicazione dell'IRAP a causa dell'assenza dell'autonoma organizzazione. (WR)

**“Novità in tema di rivalutazione e riallineamento. Legge di bilancio 2022 e relative criticità”**, di A. PICA, in La gest. Straord. Impr. 6/2021, pag. 24.

L'art. 1, commi 622-624, della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) per far fronte agli aggiornamenti delle stime delle previsioni aggiornate sul minore gettito derivante dall'applicazione della norma sui riallineamenti ha previsto, già a partire dal 2021 e pertanto in deroga alle disposizioni dello Statuto del Contribuente, un piano di ammortamento più lento, allungandolo a 50 anni sia ai fini IRES che IRAP, dell'avviamento e delle altre attività, e una analoga diluizione anche in caso di cessioni minusvalenti. La citata modifica normativa, come sottolinea l'A., ha generato significativi dubbi interpretativi, di cui si darà conto nel prosieguo, oltre ad un inevitabile malcontento negli operatori che hanno aderito a tale opportunità e versato le relative imposte sostitutive. A fronte della novità costituita dall'allungamento del piano di ammortamento fiscale e di deduzione della minusvalenza alle imprese sono concesse sostanzialmente tre alternative: 1) accettare questa nuova diluizione; 2) beneficiare dell'ammortamento in diciottesimi originariamente applicabile versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR; 3) revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110 secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Accettazione del piano di ammortamento e della deduzione delle minusvalenze in cinquanta anni

In pratica, a seguito della conferma dell'opzione i contribuenti dovranno ammortizzare gli asset riallineati anziché in diciottesimi in 50 anni, sostanzialmente fino al 2070. Tale diluizione determinerà impatti dirompenti sui bilanci, sia per gli effetti fiscali in termini di IRES e di IRAP, che saranno non più recuperati in 18 anni ma in 50, sia per il *revival* del doppio binario connesso ai diversi piani di ammortamento contabile e fiscale che non necessariamente potrà essere gestito e mitigato con l'iscrizione della fiscalità anticipata. La dottrina ha infatti osservato che un arco temporale così lungo potrebbe non consentire, o comunque rendere difficilmente supportabile, l'iscrizione delle imposte anticipate per difficoltà oggettive nel dimostrare la “ragionevole certezza” della loro recuperabilità richiesta dai principi contabili di riferimento (in pratica ci si riferisce alla difficile sostenibilità del *probability test*).

Passaggio al regime ex art. 176, comma 2-ter del TUIR

Al contribuente è concessa la possibilità di sottrarsi alle restrizioni sopra descritte e mantenere perciò la deduzione in 18esimi degli importi rivalutati/riallineati, scegliendo di assoggettare i maggiori valori iscritti per effetto della rivalutazione e/o riallineati ad un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP nella misura corrispondente a quella stabilita per i conferimenti d'azienda (art. 176, comma 2-ter, TUIR) e perciò con aliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori fino a 5 milioni di euro, del 14% sulla parte da 5 fino a 10 milioni di euro e del 16% per la parte che eccede i 10 milioni di euro. Tale imposta è determinata al netto di quella del 3% corrisposta per il riallineamento e deve essere versata in un massimo di due rate di cui la prima entro il termine per il versamento del saldo IRES relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione o il riallineamento sono eseguiti (2021, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare) e la seconda entro il termine per il versamento del saldo IRES del periodo di imposta successivo.

Su questa seconda opzione ci sono alcuni dubbi interpretativi. La prima cosa che non è chiara sui riflessi di questa opzione è se dalle maggiori imposte dovute sull'applicazione di questi scaglioni siano scomputabili entrambe le imposte sostitutive versate (il 3% per il riallineamento e il 10% per

lo svincolo della riserva), ovvero – come emergerebbe da una interpretazione letterale della norma – solamente il 3%. Infatti, mentre nel caso della revoca della rivalutazione/riallineamento (cfr. *infra*) con conseguente rimborso e compensazione si fa riferimento alle imposte versate ai sensi del comma 6 dell'art. 110, che include quelle di cui al comma 3 e del comma 4 (in pratica, il 13% complessivo), con riferimento all'opzione di "passaggio di regime" e versamento integrativo, quest'ultimo deve essere effettuato "al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4", cioè solo quella del 3%. Tutto ciò considerando che non viene fatto alcun riferimento nel testo della legge di bilancio 2022 alla sorte delle riserve vincolate/non più vincolate post versamento del 10% nel caso dei riallineamenti effettuati versando complessivamente le imposte ex art. 176 del TUIR. Secondo l'interpretazione dell'A. questa omissione potrebbe essere spiegata unicamente da una totale sostituzione o "trasmigrazione" dal precedente/ordinario regime ex articolo 110 al nuovo o derogatorio regime ex art. 176, comma 2-ter del TUIR, che non prevede in alcun modo e non potrebbe essere altrimenti la costituzione di una riserva vincolata da liberare attraverso il pagamento delle imposte per scaglioni ivi previste. In caso contrario il contribuente che ha riallineato (pagando il 3%) e affrancato pagando tutte le imposte (compreso quella al 10%) si troverebbe a dover pagare un'imposta sostitutiva integrativa calcolata applicando gli scaglioni del 12 14 e 16%, per dedurre i maggiori valori in 18 anni e non in 50, a cui si aggiungerebbe il 10% già corrisposto per liberare la riserva e sostenendo di fatto un onere fiscale che nella migliore delle ipotesi complessivamente sarebbe pari al 22% dei maggiori valori. Questo carico si rileverebbe a dir poco eccessivamente oneroso considerando anche la *ratio* della norma che era quella di eliminare le divergenze attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva di indubbio *appeal*. Di contro e simmetricamente non è chiaro se un soggetto che ha riallineato pagando il 3% e non affrancato la riserva (non pagando l'ulteriore 10%) scegliendo di integrare il versamento già effettuato possa beneficiare in automatico dello svincolo della riserva ovvero debba continuare a gestire la riserva in sospensione d'imposta. Ulteriore punto non contemplato dalla norma è la sorte dell'eventuale eccedenza che emergerebbe nel caso in cui il contribuente che ha già corrisposto il 13% volesse "passare" al regime derogatorio per divergenze inferiore a 5 milioni alle quali si applica l'aliquota del 12%. Nel silenzio della norma, è auspicabile che il provvedimento che dovrà essere emanato dall'Agenzia delle entrate preveda che tale eccedenza possa essere compensabile ovvero chiesta a rimborso come in ipotesi di revoca del regime.

#### Revoca dell'opzione esercitata

Ai contribuenti che non intendono applicare il nuovo piano di ammortamenti cinquantennale è concessa, in ultima istanza, anche la facoltà di revocare il riallineamento/rivalutazione effettuati, secondo modalità e termini che saranno stabiliti da un prossimo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che disporrà anche in merito al rimborso ed alla compensazione del credito riveniente dalle imposte versate. In questa ipotesi, i soggetti che hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6, dell'art. 110, pertanto possono chiedere il rimborso ovvero usare in compensazione tali importi.

L'A. si sofferma sui dubbi riguardanti questa opzione. *In primis* viene affrontato il problema della cd. deroga parziale, considerato che questa può avere diverse accezioni, compresa la facoltà di effettuare il cd. *cherry picking* sui beni, ad eccezione dell'avviamento per il quale l'Agenzia delle Entrate ha specificato che occorre riallineare l'intero differenziale tra il valore civilistico e fiscale, anche nell'ipotesi in cui l'avviamento comprenda al suo interno diversi avviamenti iscritti a seguito di varie operazioni straordinarie e con valori singolarmente non identificabili, impedendo pertanto una revoca parziale basata sul *cherry picking*.

Altro dubbio di carattere operativo che affronta l'A. riguarda l'aspetto dichiarativo visto che questi crediti dovrebbero essere inseriti nel modello RX del Modello redditi 2021 i cui termini sono scaduti il 30 novembre scorso. In alternativa all'inserimento dell'eccedenza in dichiarazione dovrebbe essere comunque percorribile la strada dell'istanza di rimborso in carta libera.

#### Conclusioni

Le previsioni introdotte dalla legge di bilancio generano una serie di dubbi interpretativi, alcuni meramente procedurali, con riferimento alla rivalutazione e al riallineamento di *asset* che hanno un ammortamento fiscale. La speranza è che tali incertezze vengano superate con il Provvedimento di prossima emanazione.

L'A., inoltre, osserva come ci sia un immotivato trattamento decisamente impari, o comunque fortemente penalizzante, verso marchi e avviamenti, che a fronte di un ammortamento in



diciottesimi vedono a regime un ammortamento in 50 anni, rispetto ad altri asset materiali e immateriali rivalutati e/o riallineati con piani di ammortamento fiscale che seguiranno invece le regole ordinarie. Tutto ciò soprattutto alla luce del fatto che il D.L. n. 104/2020 nasceva con finalità agevolativa e con l'intento di eliminare i numerosi disallineamenti, previo versamento della sostitutiva del 3% e che ora invece proprio le nuove disposizioni riconoscono tali divergenze. Infine, l'A. sottolinea come sia stato violato il legittimo affidamento che dovrebbe permeare il sistema tributario ed è stato nuovamente minata la credibilità del legislatore, a motivo di previsioni di gettito originariamente stimate in modo del tutto inadeguato e inverosimile. (WR)

## **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

### **Prassi Amministrativa**

#### **Redditi di lavoro dipendente – *Carried interest* – Corretta qualificazione dei proventi ex art. 60 del D.L. 50/2017**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 dicembre 2021, n. 836, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

L'Agenzia delle entrate ha analizzato la possibilità di applicare il regime agevolato ex art. 60 del D.L. 50/2017 ai *carried interest* (diritti patrimoniali rafforzati) destinati a *manager* che nel tempo integrano il proprio investimento complessivo nel fondo fino alla soglia dell'1%.

Si ricorda che per i *manager* e dipendenti i *carried interest* sono considerati redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria se l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e amministratori comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'OICR.

L'Agenzia delle entrate ritiene che il requisito dell'investimento minimo possa ragionevolmente considerarsi soddisfatto se alla data di chiusura del periodo di sottoscrizione del fondo l'impegno complessivo dei *manager*/dipendenti rappresenta l'1% del totale delle sottoscrizioni, ferma restando la necessità che le quote vengano poi liberate a seguito del richiamo operato dal fondo, in applicazione del criterio dell'esborso effettivo, nell'ottica di garantire un'effettiva partecipazione al rischio economico da parte del *manager*/dipendente.

## **FONDI PENSIONE**

### **Prassi amministrativa**

#### **Fondi pensione – Fondo pensione transfrontaliero – Applicabilità dell'imposta sostitutiva ai detti fondi per le adesioni effettuate in Italia**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 29 novembre 2021, n. 794, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Le prestazioni previdenziali erogate da un fondo pensione transfrontaliero agli iscritti italiani sono tassate secondo il regime agevolato di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 252/2005. Nell'ipotesi in cui il fondo non è tenuto ad applicare sul risultato netto di gestione l'imposta sostitutiva del 20% ex art. 17 del richiamato decreto legislativo, tali rendimenti concorrono alla formazione della base imponibile ai sensi del comma 6 del citato art. 11.

Le prestazioni che il fondo erogherà agli aderenti italiani costituiscono, per questi ultimi, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i quali saranno tassati secondo le disposizioni di cui agli artt. 11 e 23, comma 6, del D. Lgs. 252/2005.

In particolare, il comma 6 prevede, tra l'altro, che le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di:

- capitale, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta;
- rendita, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui all'art. 44 comma 1 lett. *g-quinquies*) del TUIR, se determinabili.

## **REDDITI DIVERSI**

### **Dottrina**

**“Qualificazione reddituale della somma corrisposta a seguito di accordo transattivo, tra rinuncia al diritto di opzione e assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere>>”, di S. ZAGA’, in Strum. Fin. e fisc. 54/2021, pag. 55**

L’A. esamina l’Ordinanza n. 20316 del 15 luglio 2021 con cui la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla qualificazione reddituale di una somma corrisposta a seguito di accordo transattivo. La Suprema Corte ha affermato che la qualificazione come reddito diverso (obbligo di fare, non fare o permettere di cui all’articolo 67, comma 1, lett. *l*), TUIR) è configurabile solo in via residuale, in quanto il corretto inquadramento reddituale delle somme corrisposte in esecuzione di un accordo transattivo deve avvenire in ragione dei diritti riconosciuti dalle parti con tale accordo. Nel caso esaminato, il riconoscimento di una somma a seguito della transazione “semplice” (e non “novativa”) è ascrivibile alla lett. *c-bis*, del comma 1 dell’articolo 67 TUIR, in quanto corrispettivo dell’atto dispositivo della cessione di diritti di opzione su capitale o patrimonio. (GR)

## **IVA**

### **Dottrina**

**“Divieto di compensazione orizzontale nel Gruppo Iva anche per il “Rappresentante” del Gruppo. Confronto tra Gruppo IVA e liquidazione IVA di Gruppo”, di F. LEONI, in Strum. Fin. e Fisc. 55/2021, pag. 53**

L’articolo commenta la risposta ad interpello n. 355/2021 in cui, respingendo l’interpretazione del contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che - nonostante il rinvio fatto dall’art. 70-*duodecies* del D.P.R. n. 633 del 1972 alla disciplina della liquidazione dell’IVA di gruppo (cfr. art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e l’art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 542/1999) - operi anche nei riguardi del Rappresentante di un Gruppo IVA il divieto di compensazione “orizzontale” dei tributi propri con crediti o eccedenze d’imposta acquisiti da altri soggetti, sebbene esplicitamente rivolto ai soli (*ex* soggetti passivi) “partecipanti” e non anche al Rappresentante. Infatti, l’articolo 4, comma 3, del D.M. attuativo 6 aprile 2018 vieta «*la compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo*». Inoltre, la filosofia del gruppo IVA è allo stesso tempo antielusiva e semplificatoria ed è ben diversa da quella dell’IVA di gruppo, che ha una valenza essenzialmente finanziaria e riguarda solo la fase finale dell’imposta.

Vi è, quindi, una sostanziale differenza soggettiva tra i due istituti, come depone anche il relativo regime delle responsabilità, in quanto nell’IVA di gruppo le società controllate rispondono in solido con la liquidante solo per l’omesso versamento e nel limite del debito dell’imposta propria; nel Gruppo IVA, invece, vige una responsabilità solidale paritetica a carico di tutti i soggetti partecipanti. Prosegue quindi l’Agenzia chiarendo che: «*Il Gruppo IVA si inserisce nel panorama*

*nazionale come un autonomo soggetto passivo d'imposta, in quanto tale titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo ed identificato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, mediante un proprio numero di partita IVA e una propria autonoma iscrizione al VIES» (circolare del 31 ottobre 2018, n. 19/E).*

L'A. solleva alcune perplessità sulla correttezza logica del ragionamento fatto dall'Agenzia, sia assumendo che il regime della responsabilità è incompatibile con quello di compensazione orizzontale – se tutti sono responsabili per le imposte di tutti a maggior ragione deve consentirsi la compensazione allargata – sia attribuendo finalità (anche) antielusive della disciplina. L'A. termina l'articolo osservando che l'enfasi data nella risposta alla unicità del soggetto passivo per denegare la compensazione “orizzontale” non tiene conto della dimensione anche civilistica del diritto denegato. (NM)

**“Il Gruppo IVA separa la stabile organizzazione IVA dalla casa madre”**, di A. MARTELLOTTA e G. CAMMAROTA, in Fisc. e Comm. Int., pag. 11.

È stata esaminata, in chiave critica, la risposta all'interpello n. 143 del 3 marzo 2021, con cui l'Agenzia delle entrate, ritenendo applicabili nella fattispecie esaminata i principi contenuti nella sentenza Skandia, si è espressa in termini di imponibilità IVA delle prestazioni rese dalla casa madre spagnola, aderente ad un REGE – *Regimen especial del grupo de entidades* – di tipo “avanzato”, a favore di una propria *branch* italiana.

Secondo gli AA. la risposta sembra basarsi su quanto affermato dall'autorità fiscale spagnola in merito all'introduzione del REGE di tipo “avanzato” in Spagna e cioè che il regime deve essere letto come attuazione in tale Stato membro della disciplina comunitaria del Gruppo IVA. Nel rispondere alla richiesta dell'istante, l'Agenzia delle Entrate sembra non essersi soffermata ad analizzare nel concreto il funzionamento di tale regime speciale IVA spagnolo. Il REGE “avanzato” non opera, infatti, come soggetto passivo unitario e, pertanto, non sarebbe di fatto equiparabile al Gruppo IVA. Pertanto, secondo gli AA., vista la diversità dei due istituti, non sembrano estensibili le conclusioni contenute nella sentenza Skandia in termini di rilevanza ai fini IVA tra le prestazioni rese tra soggetti passivi autonomi ai fini del tributo.

Gli AA. auspicano un ripensamento da parte dell'Amministrazione finanziaria in quanto tale pronuncia, oltre ad essere contraria ad altra precedente analoga risposta non pubblicata, non è linea con le conclusioni della sentenza della Corte di Giustizia europea – causa C-812-19 *Danske Banke* –, emessa successivamente alla risposta in esame. La CGE - pur esaminando un caso “opposto” a quello esaminato con la sentenza Skandia e cioè è la *branch*, e non la casa madre, a partecipare al Gruppo IVA – conferma la rilevanza IVA qualora la succursale e la casa madre siano da considerarsi quali soggetti passivi ai fini di tale imposta (cioè su presupposti non riscontrabili nel REGE “avanzato”). (GR)

**“La riforma e l'IVA: *dum romae consulitur, tributum expugnatur!*”**, di P. MASPES in La Gest. Straord. Impr. 5/2021, pag. 80.

L'A. critica il progetto di legge delega al governo per la revisione del sistema fiscale che, in materia di IVA, si focalizza sulle aliquote, mentre occorre un intervento che riequilibri, rispetto alla disciplina comunitaria, le disarmonie presenti nelle disposizioni nazionali in materia di rimborso e di correzione della base imponibile e che minano il basilare principio di neutralità del tributo. (SG)

**“IVA per gli enti del Terzo settore: vecchie e nuove anomalie normative”**, di R. RIZZARDI, in Corr. Trib. 12/2021, pag. 1065.

L'A. esamina alcune anomalie emerse, con l'introduzione del Codice del Terzo settore (CTS), rispetto alla disciplina dell'IVA, soprattutto con riferimento alle operazioni esenti degli Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali. La Direttiva IVA europea prescinde, infatti, dalle finalità perseguite dal soggetto economico e il criterio generale è quello di tassare nello stesso modo le operazioni del mondo profit o non profit, salvo alcune limitate eccezioni, senza dimenticare che l'aspetto maggiormente critico per il non profit riguarda il pagamento dell'IVA ai fornitori, indetraibile se non vengono tassate le operazioni attive.

Alcune distonie riguardano, per esempio, il mutamento della qualifica da ETS non commerciale a commerciale che opera retroattivamente e, tale retroattività è sì applicabile ai fini delle imposte dirette, ma non si può estendere all'IVA, in cui la fatturazione avviene giornalmente.

Altre, più in particolare, concernono la non coincidenza tra le disposizioni di non commercialità ai fini reddituali previste dal CTS e quelle di non assoggettamento a IVA, come nel caso delle prestazioni rese dai bar ai soci delle associazioni di promozione sociale (APS). La norma reddituale del CTS presenta maggiori condizioni (e da questo punto di vista si può ritenere rilevante anche ai fini IVA), mentre la norma per l'IVA non prevede le somministrazioni ai "familiari conviventi". Dal punto di vista della tecnica normativa è indubbio che, a fronte di una disposizione specifica e dettagliata, le norme esterne devono limitarsi ad un rinvio, dichiarandone l'applicabilità nel loro ambito, anche per poter recepire senza ulteriori modifiche tutte le innovazioni che dovessero intervenire nella norma cui si riferiscono. La Legge IVA dovrebbe, cioè, affermare che per il riconoscimento dell'agevolazione relativa ai servizi resi dalle associazioni di promozione sociale rilevano le condizioni dell'art. 85, comma 4, del CTS. (SG)

### **Prassi Amministrativa**

#### **IVA – IVA di Gruppo – Società controllata – Passaggio da identificazione diretta a stabile organizzazione – Continuità nell'IVA di Gruppo**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 dicembre 2021, n. 837, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L'Agenzia delle entrate ha affermato che una società di diritto tedesco identificata ai fini IVA in Italia e aderente alla liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 del DPR 633/72 in veste di controllata, qualora decida di istituire una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, chiudendo la precedente posizione IVA italiana, può proseguire la sua partecipazione alla procedura di gruppo senza interruzioni, in quanto tale operazione può essere assimilata a una trasformazione sostanziale soggettiva che comporta una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti.

#### **IVA – Prestazioni accessorie ai servizi finanziari – Esenzione.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 22 dicembre 2021, n. 851, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L'Agenzia delle entrate, richiamando la precedente prassi e la giurisprudenza dell'Unione europea, ha confermato il proprio orientamento con riferimenti ai requisiti essenziali per il riconoscimento dell'esenzione IVA in capo alle operazioni di natura finanziaria.

Il caso oggetto di interpello concerne una società, la quale svolge, a favore di un altro soggetto, un servizio di "issuing" (emissione di carte di pagamento, gestione del funzionamento e delle fasi relative ai pagamenti delle transazioni). Si tratta di un servizio che pur essendo articolato, è unico e indivisibile il cui corrispettivo pattuito prevede il pagamento di un prezzo "indistinto". L'Agenzia, con riferimento ai principi affermati dalla Corte di Giustizia europea (causa C-2/95) e richiamati nella propria prassi (risposta a interpello n. 214/2021), ritiene che per essere qualificate come operazioni finanziarie esenti, le prestazioni di servizi devono "formare un insieme indistinto" idoneo a svolgere "le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento", e, quindi, "a realizzare il trasferimento di somme di denaro, implicando le modifiche giuridiche ed economiche in capo al destinatario".

Caratteristica peculiare dei servizi finanziari rispetto alle forniture di altra natura è, inoltre, il grado di responsabilità del prestatore ed a tal proposito va valutato se tale responsabilità sia limitata ad aspetti tecnici o “si estenda alle funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni”.

#### **IVA –Gruppo IVA – Passaggio interno di servizi tra attività separate nell’ambito del Gruppo IVA – Base imponibile – Valore normale**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 22 dicembre 2021, n. 856, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L’Agenzia delle entrate ha confermato che, ai fini della determinazione della base imponibile IVA dei passaggi interni di servizi tra attività separate, anche nell’ambito di un Gruppo IVA, occorre fare riferimento al valore normale dei servizi medesimi da intendersi come l’intero importo che il destinatario, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la prestazione dovrebbe pagare, in condizione di libera concorrenza, a un prestatore indipendente per ottenere i servizi nel tempo e nel luogo di tale prestazione.

Solo laddove non siano accertabili prestazioni di servizio analoghe, il valore cui fare riferimento coincide con quello delle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione delle prestazioni.

#### **IVA –Gruppo IVA – Acconto IVA – Primo anno di operatività di gruppo – Esclusione dall’obbligo di versamento**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 23 dicembre 2021, n. 859, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Il Gruppo IVA non è obbligato a versare l’acconto IVA per il primo anno di operatività dell’opzione.

#### **IVA – Cessione di crediti deteriorati – Base imponibile**

Ris. Agenzia delle entrate 31 dicembre 2021, n. 79, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Per determinare la base imponibile IVA della cessione di crediti “deteriorati” occorre fare riferimento alla differenza fra il “valore economico” dei crediti al momento della cessione e il prezzo pagato dal cessionario al cedente per l’acquisto degli stessi.

La cessione di crediti deteriorati deve intendersi come prestazione di servizi esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1 del DPR 633/72, effettuata dal cessionario del credito (e non dal cedente), posto che essa è “strumentale rispetto all’attuazione di una prestazione di servizi di natura finanziaria”.

La relativa base imponibile dovrebbe essere pari alla differenza fra il prezzo di cessione del credito e il valore nominale del medesimo. L’agenzia sottolinea l’inadeguatezza di tale criterio relativamente alle operazioni in oggetto attesa la natura del credito “deteriorato” che non rappresenterebbe il reale ed effettivo vantaggio economico a favore dell’acquirente che si assume il rischio di *default* dei debitori ceduti.

## **TRUST**

### **Dottrina**

**“Il nodo della tassazione dei *trust* ai fini delle imposte indirette: ormai imminente il *revirement* definitivo di prassi”** di A. FAZIO, in Strum. Fin. e fisc. 54/2021, pag. 33

L’A. esamina la risposta ad interpello n. 352/2021 che anticipa di qualche mese la bozza di Circolare posta in pubblica consultazione l’11 agosto 2021, ove viene integralmente recepito l’ormai costante orientamento giurisprudenziale di legittimità che correttamente individua nella

devoluzione finale dei beni ai beneficiari il momento in cui sorge il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni (in caso di *trust* liberali) ovvero dell'imposta di registro (in caso di *trust* liquidatori o di garanzia, cioè diretti a realizzare un assetto di interessi oneroso, in cui il creditore non ottiene nessun incremento patrimoniale a titolo liberale o gratuito), ferma restando l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, laddove dovute.

Se la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate dovesse consolidarsi – nel senso di ritenere la tassazione sempre rinviata al momento della devoluzione effettiva del *trust fund* ai beneficiari - dovrebbero essere dipanati alcuni dubbi che da tale orientamento discendono e che, in effetti, la bozza di circolare attualmente non affronta.

In primo luogo, si pone il problema della tassazione al momento della segregazione patrimoniale in tutte quelle ipotesi in cui ciò denoti un effettivo arricchimento in capo al beneficiario.

Alla luce delle nuove indicazioni contenute nella bozza delle Circolari, il contribuente non potrebbe optare per il versamento delle imposte dovute al momento della costituzione del vincolo, in quanto è la stessa Agenzia a chiarire che il perfezionamento della fattispecie derivante dall'attribuzione finale fa sì che la base imponibile, oltre che le aliquote e le franchigie debbano essere determinate con riferimento alla data dell'atto con il quale viene effettuato il trasferimento.

Su questo punto la bozza di Circolare pare superare quanto invece sostenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina in merito alla possibilità di equiparare il *trust* ad un atto sottoposto a condizione sospensiva, in cui l'avveramento della condizione incide sull'efficacia di un negozio già perfettamente formato e rispetto al quale la tassazione deve essere riferita, quando si verifica la condizione, al momento della stipula dell'atto.

La bozza di Circolare chiarisce altresì che l'eventuale spettanza di esenzioni o agevolazioni sarà valutata al momento dell'atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti.

Visto che la bozza di Circolare sposta in avanti, ossia al momento della devoluzione finale, il momento in cui viene valutata l'eventuale spettanza di esenzioni, sarebbe opportuno che nella versione definitiva la circolare chiarisse che gli atti disposti precedentemente alla devoluzione finale dei beni, non determinano effetti pregiudizievoli sull'importo delle franchigie, riducendone l'ammontare.

In secondo luogo, sarebbe opportuno che, sempre nella versione definitiva, si affrontasse il tema dell'imposizione indiretta dei *trusts* aventi causa onerosa, al fine di statuire definitivamente la non riconducibilità nell'ambito di applicazione dell'imposta di successione e donazione, quanto piuttosto nell'ambito dell'imposta di registro.

In terzo luogo, bisognerebbe sciogliere i molti dubbi che, in punto di imposizione indiretta, si evidenziano nelle fattispecie di *trusts* di scopo o charitable, perché, in dette ipotesi, non verificandosi mai un'attribuzione in senso tecnico, si potrebbe giungere alla paradossale e inaccettabile conclusione di non applicare l'imposta sulle successioni e donazioni sia al momento della segregazione dei beni sia al momento dell'attribuzione degli stessi. (EM)

**“La fiscalità diretta del *trust* nella bozza di circolare”** di E. VIAL, in La Gest. Straord. Impr. 6/2021, pag. 112

L'A. esamina criticamente la bozza di circolare in tema di tassazione del *trust* sottoposta alla pubblica consultazione lo scorso 11 agosto 2021.

È interessante la conferma del fatto che in caso di *trust* opaco domestico i beneficiari non sono assoggettati a tassazione sulle attribuzioni dei frutti

In relazione ai *trust* esteri la visione dell'Agenzia non sembra collimare con la lettera della norma. Ciò che lascia l'A. perplesso è la mancata precisazione che la tassazione dei beneficiari opachi di *trust* residenti all'estero è esclusa per i *trust* comunitari e quelli dello SEE che scambiano informazioni.

È opportuno che nella stesura definitiva la circolare precisi in modo esplicito l'esclusione dei *trust* stabiliti nella UE o nello SEE che scambiano informazioni, dall'ambito applicativo della tassazione dei redditi in capo al beneficiario, anche se il *trust* è opaco.

Sul tema del *trust* interposto, la circolare indugia, senza tuttavia aggiungere indicazioni ulteriori rispetto a quelle che già sono state rese note nel corso degli anni.

La bozza di Circolare nell'affrontare il tema della tassazione del beneficiario italiano di un *trust* non residente paradisiaco precisa che "in sostanza, sono da assoggettare a tassazione in Italia le attribuzioni percepite dai beneficiari per la parte riferibile ai redditi prodotti dal *trust*, determinato secondo la normativa fiscale italiana, sulla base della distinzione, operata dal trustee, riscontrabile da apposita documentazione contabile, che deve imputare: al patrimonio, la dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo conferimento effettuato dal disponente a favore del trust; al reddito, ogni provento, compresi i redditi eventualmente reinvestiti nel *trust*".

In pratica il reddito imponibile dovrebbe essere determinato secondo i criteri italiani.

Per l'A. trattasi di una previsione inaccettabile sia per motivi giuridici che pragmatici:

- *in primis*, è pressoché impossibile per il beneficiario residente in Italia poter disporre di tutte le informazioni per determinare il reddito imponibile di tutto il *trust*, in quanto non è assolutamente certo che gli possa spettare un simile diritto;
- in secondo luogo, quand'anche si trovasse un *trustee* collaborativo, la determinazione della base imponibile secondo criteri italiani potrebbe risultare troppo laboriosa ed onerosa;
- la previsione dell'art.44, comma 1, lett. *g-sexies*, TUIR non prevede affatto la determinazione del reddito estero del *trust* con criteri italiani, anzi, laddove prevede una tassazione per cassa lascia intendere che la base imponibile deve essere rappresentata dall'erogazione che il beneficiario ha ricevuto dal *trustee* estero;
- la tassazione per trasparenza in Italia in relazione ai redditi prodotti all'estero deve essere prevista in modo esplicito dal legislatore, come avviene per la tassazione delle *controlled foreign companies*.

Dalla bozza di circolare emerge che il *trust* sarà giudicato come paradisiaco in base alla tassazione nominale e non a quella effettiva e che non risulta applicabile ai *trust* esteri né il controllo ex artt. 2359 c.c. e nemmeno il controllo attraverso il diritto alla maggioranza degli utili.

L'utilizzo del criterio della tassazione nominale è una conseguenza del fatto che l'Agenzia ha ritenuto che in relazione al *trust* non si possa utilizzare il concetto di controllo, per cui l'unico criterio che l'art.47-*bis* TUIR prevede, in assenza di controllo, è quello della tassazione nominale.

In caso di coesistenza di regimi impositivi con aliquote nominali diverse, si deve considerare quello prevalente.

L'A. sottolinea l'impossibilità di determinare la tassazione nominale in caso di *trust* residenti in un paese estero che prevede tassazioni progressive per scaglioni di reddito.

La bozza contiene un paragrafo denominato "Determinazione del reddito di capitali".

In realtà non vengono forniti chiarimenti in merito alla determinazione delle base imponibile, ma si affronta il problema della distinzione tra le attribuzioni di reddito e di capitale.

A tal riguardo vengono forniti interessanti chiarimenti.

Nei redditi attribuiti da *trust* opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata da assoggettare ad imposizione nei confronti dei beneficiari residenti deve essere ricompresa la generalità dei redditi prodotti dal *trust* ovunque nel mondo.

Qualora siano oggetto di attribuzione redditi di fonte italiana percepiti dal *trust* e già tassati nei suoi confronti in Italia, gli stessi non sono oggetto di imposizione nei confronti del beneficiario residente al quale sono attribuiti.

I redditi che un *trust* opaco ha già assoggettato a tassazione in Italia non sono mai oggetto di imputazione ai beneficiari.

A questo punto si pone la questione di quali imposte considerare. (EM)

## **VARIE**

### **Dottrina**

**"Le criptovalute nel sistema tributario: prime riflessioni sull'esperienza italiana", di G. BOLETTTO, in Dir. Prat. Trib. 5/2021 pag. 1974**

L'A. ha fornito un'interessante ed ampia disamina delle criptovalute, sia dal punto di vista del loro inquadramento giuridico e tributario, che dal loro funzionamento da un punto di vista più squisitamente tecnico.

Si segnala il tentativo di inquadramento sotto il profilo contabile, partendo dalla definizione di criptovalute contenuta nell'ordinamento italiano e, più in particolare, nella normativa antiriciclaggio. Il D.Lgs. n. 125 del 2019 ha definito moneta virtuale "la rappresentazione digitale di valore, non espressa né garantita da una banca centrale o da una autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente". Il legislatore italiano, in sede di attuazione della Direttiva europea n. 2018/843V, ha ampliato la definizione di valuta virtuale, includendo anche la finalità di investimento oltre che quella di scambio.

Come osservato dall'A., nella disciplina contabile non si registrano ancora prese di posizioni ufficiali, se non quella dell'IFRS-IC che nel giugno del 2019, dopo aver escluso che le *cryptocurrencies* possano essere qualificate sia come valute, iscritte tra le disponibilità liquide, sia come strumenti finanziari, ha evidenziato che la loro annotazione in bilancio da parte delle imprese che adottano gli IAS/IFRS, dipende dalla loro destinazione economica. Ne consegue che a seconda del loro impiego, possono essere riconducibili o alle rimanenze ai sensi dello IAS2 o alle attività immateriali ai sensi dello IAS 38. È quindi escluso che possano essere qualificate al pari degli asset finanziari di cui allo IAS32. (GR)

**“L'avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore”**, di G. SEPIO e M. GARONE, ne Il fisco46/2021, p. 4449.

Il debutto dal 23 novembre 2021 del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), costituisce un passaggio centrale nell'attuazione della riforma di cui alla Legge n. 106/2016., soprattutto con riferimento alla nuova qualifica dei soggetti che si iscrivono, quali "enti del Terzo settore" e determina la chiusura delle procedure di iscrizione nei precedenti Registri di settore (ONLUS, ODV e APS), ferma restando la permanenza dell'Anagrafe delle ONLUS fino all'abrogazione del relativo regime fiscale.

In particolare, per gli enti iscritti nell'Anagrafe ONLUS, il passaggio graduale al nuovo Registro pone alcune questioni interpretative e applicative, sia con riferimento alle disposizioni civilistiche applicabili nelle more dell'iscrizione nel RUNTS (in relazione, ad esempio, alle modalità di redazione del bilancio), sia con riguardo ai profili concernenti l'accesso al contributo del 5 per mille dell'IRPEF nella fase di trasferimento al nuovo Registro. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, si auspica un chiarimento normativo o di prassi, al fine di assicurare agli enti continuità nell'accesso al beneficio. (SG)



**Dottrina**

ALBANO G., “Sempre più dubbi sulla natura della riserva di rivalutazione” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>Pag. 21</b>
ASCOLI G., PELLECCCHIA M., “Primi chiarimenti sulla disciplina anti-ibridi” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 8</b>
BOLETTO G., “Le criptovalute nel sistema tributario: prime riflessioni sull’esperienza italiana” <b>(VARIE)</b>	<b>“ 34</b>
CECCARELLI D., SUSINI F., “La nuova disciplina delle CFC tra i dubbi applicativi e il ritardo nei chiarimenti” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 22</b>
CORASANITI G., “L’evoluzione della nozione di beneficiario effettivo tra il modello di convenzione OCSE e la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 8</b>
ESCALAR G., “Le opportunità della nuova MAP UE” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 10</b>
FAZIO A., Il nodo della tassazione dei <i>trust</i> ai fini delle imposte indirette: ormai imminente il <i>revirement</i> ” <b>(TRUST)</b>	<b>“ 32</b>
FERRANTI G., “La delega per la riforma del reddito d’impresa: un percorso ancora incerto” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 23</b>
GULISANO A., SARACO N., “Dichiarazioni integrative “ultrannuali” da <i>Patent Box</i> : modalità di fruizione e incertezze applicative” <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>“ 14</b>
LEO M., “Conferimento di partecipazioni in una <i>holding</i> e successiva cessione in ottica anti-abuso” <b>(ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO)</b>	<b>“ 13</b>
LEONI F., ““Divieto di compensazione orizzontale nel Gruppo IVA anche per il “Rappresentante” del Gruppo. Confronto tra Gruppo IVA e liquidazione IVA di Gruppo” <b>(IVA)</b>	<b>“ 29</b>
LOCONTE S., “In controtendenza all’orientamento pregresso sulla riqualificazione delle polizze <i>unit-linked</i> ” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 19</b>
MARTELLOTTA A., CAMMAROTA G., ““Il Gruppo IVA separa la stabile organizzazione IVA dalla casa madre” <b>(IVA)</b>	<b>“ 30</b>
MASPES P., ““La riforma e l’IVA: <i>dum romae consulitur, tributum expugnatur</i> ” <b>(IVA)</b>	<b>“ 30</b>
MAZZETTI DI PIETRALATA M., CARPENZANO P., “Recente giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di <i>transfer pricing</i> e finanziamenti infragruppo: conferme e novità” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 11</b>
PALESTINI S., “Le doppie imposizioni sui dividendi comunitari: la svolta della Cassazione” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 12</b>

PICA A., “Novità in tema di rivalutazione e riallineamento: legge di bilancio 2022 e relative criticità” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>Pag. 25</b>
RIZZARDI R., “IVA per gli enti del Terzo settore: vecchie e nuove anomalie normative” <b>(IVA)</b>	<b>“ 30</b>
SEPIO G., GARONE M., “L’avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore” <b>(VARIE)</b>	<b>“ 35</b>
VIAL E., “La fiscalità diretta del <i>trust</i> nella bozza di circolare” <b>(TRUST)</b>	<b>“ 33</b>
ZAGA’ S., “Qualificazione reddituale della somma corrisposta a seguito di accordo transattivo, tra rinuncia al diritto di opzione e assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere” <b>(REDDITI DIVERSI)</b>	<b>“ 28</b>

### Prassi Amministrativa

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 3 novembre 2021, n. 761 <b>(IRES)</b>	<b>“ 15</b>
Principio di diritto 5 novembre 2021, n. 15 <b>(IRES)</b>	<b>“ 15</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 24 novembre 2021, n. 789 <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>“ 14</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 29 novembre 2021, n. 794 <b>(FONDI PENSIONE)</b>	<b>“ 28</b>
Prov. Agenzia delle entrate 30 novembre 2021, n. 338266 <b>(IRES)</b>	<b>“ 16</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 dicembre 2021, n. 818 <b>(IRES)</b>	<b>“ 16</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 dicembre 2021, n. 826 <b>(IRES)</b>	<b>“ 16</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 dicembre 2021, n. 836 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 28</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 dicembre 2021, n. 837 <b>(IVA)</b>	<b>“ 31</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 dicembre 2021, n. 839 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 20</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 22 dicembre 2021, n. 851 <b>(IVA)</b>	<b>“ 31</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 22 dicembre 2021, n. 854 <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>“ 14</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 22 dicembre 2021, n. 856 <b>(IVA)</b>	<b>“ 31</b>

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 23 dicembre 2021, n. 859 <b>(IVA)</b>	<b>Pag. 32</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 dicembre 2021, n. 864 <b>(IRES)</b>	<b>“ 17</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 28 dicembre 2021, n. 865, 866 e 867 <b>(IRES)</b>	<b>“ 17</b>
Principio di diritto 29 dicembre 2021, n. 16 <b>(IRES)</b>	<b>“ 18</b>
Circ. Agenzia delle entrate 29 dicembre 2021, n. 19 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 20</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 29 dicembre 2021, n. 868 <b>AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>“ 14</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 30 dicembre 2021, n. 885 <b>(IRES)</b>	<b>“ 18</b>
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 30 dicembre 2021, n. 891 <b>(IRES)</b>	<b>“ 18</b>
Ris. Agenzia delle entrate 31 dicembre 2021, n. 79 <b>(IVA)</b>	<b>“ 32</b>

#### Giurisprudenza

Cass., sez. trib. 19 novembre 2021, n. 35398 <b>(IRES)</b>	<b>“ 19</b>
Cass., sez. trib. 23 novembre 2021, n. 36362 <b>(IRES)</b>	<b>“ 19</b>